



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 232

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 marzo 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 14

Plenaria (pomeridiana) ()*

2^a - Giustizia:

Plenaria » 22

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90) » 24

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 25

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 39

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 232° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 marzo 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	44
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	60
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	63
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	77
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	96
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)</i>	»	109
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	110

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	112
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adole- scenza:		
<i>Plenaria</i>	»	154
Commissione parlamentare per il contrasto degli svan- taggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	156

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	158
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti am- bientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	160
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	161
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	161

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) Pag. 164

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 dicembre 2023 e proseguito nelle sedute del 16 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio e 12 marzo 2024.

Si procede alle dichiarazioni di voto sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore, senatore Durnwalder, nella seduta del 12 marzo 2024.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la proposta conclusiva illustrata dal relatore, evidenziando preliminarmente che la decisione del Senato non avrà un effetto pratico ai fini processuali, atteso che il senatore Renzi ha annunciato l'intenzione di depositare le *mail* e i messaggi *whatsApp* tra gli atti della difesa.

Su vicende relative all'inchiesta sulla Fondazione Open sono intervenute cinque sentenze della Cassazione, tutte richiamate ed analizzate dal relatore, nelle quali la Suprema Corte ha sottolineato la mancanza del *fumus commissi delicti* per il reato di finanziamento illecito ipotizzato dalla Procura, in quanto non è stato provato che la Fondazione Open sia configurabile come un'articolazione del Partito Democratico.

In secondo luogo le sopracitate sentenze della Cassazione hanno evidenziato il carattere esplorativo e sproporzionato del sequestro rispetto al reato contestato, usando l'espressione « *sequestro onnivoro ed invasivo* ».

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il proprio voto favorevole, pur esprimendo qualche perplessità sulla parte della proposta conclusiva in cui si evidenzia che la richiesta di autorizzazione è stata formulata *ex post* e non *ex ante* come previsto nella sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale. Sottolinea a tal proposito che prima di tale sentenza della Consulta esisteva un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale gli atti in questione erano qualificabili come documenti – e non quindi come corrispondenza – e conseguentemente la Procura di Firenze non poteva avere il quadro delineato poi autorevolmente dalla Corte costituzionale. È invece integralmente condivisibile la parte della proposta conclusiva inerente al cosiddetto *fumus persecutionis* di secondo grado, correlato alle cinque sentenze della Corte di Cassazione, che il relatore ha analizzato nell'ambito della propria proposta.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo, sulla proposta avanzata dal relatore, dichiarando di concordare con le considerazioni testé espresse dal senatore Bazoli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario, anche a nome del Gruppo di appartenenza, richiamando le argomentazioni già espresse nel proprio intervento, svolto nella seduta del 12 marzo 2024.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, evidenziando sul piano metodologico che in futuri casi il *fumus persecutionis* potrà essere desunto anche da elementi diversi da quelli contenuti in sentenze della Suprema Corte.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, concordando con il senatore Scalfarotto in merito alle preoccupazioni espresse dallo stesso per i futuri casi, per i quali la Giunta potrà prescindere dalle sentenze della Corte di Cassazione per individuare il *fumus persecutionis*.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur esprimendo apprezzamento nei confronti del senatore Renzi per aver accettato di sottoporsi al contraddittorio e per aver depositato utili documenti, esprime tuttavia una critica per i toni usati dallo stesso e anche per aver annunciato l'intenzione di depositare tra gli atti della difesa i messaggi *whatsApp* e le *mail* oggetto della richiesta di autorizzazione in titolo. In relazione a tale ultimo profilo sottolinea che l'intangibilità della corrispondenza di cui all'articolo 68 della Costituzione non è prevista a tutela del singolo parlamentare, quanto a tutela della funzione parlamentare e, in ultima analisi, dell'autonomia delle Camere.

Condivide la proposta conclusiva illustrata dal relatore, basata opportunamente su valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione in relazione a vicende collegate, inerenti alla Fondazione Open, per i quali la Suprema Corte ha valutato il sequestro come « *onnivoro ed invasivo* ». Condivisibile è anche la scelta del relatore di configurare un *fumus persecutionis* di secondo grado, che appare del tutto evidente alla luce dei dati contenuti nelle sopracitate sentenze della Cassazione.

Rileva, inoltre, che la Procura avrebbe dovuto chiedere *ex ante* l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza, essendo evidente che nell'ambito di questa nozione rientra anche la corrispondenza telematica. Peraltro, sul punto specifico il senatore Renzi aveva scritto alla Procura che, tuttavia, si era disinteressata di tale profilo.

Preannuncia infine il voto favorevole, a nome del proprio Gruppo parlamentare, sulla proposta conclusiva prospettata dal relatore.

Prende brevemente la parola la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), la quale, nel ribadire la propria condivisione per la proposta illustrata dal relatore, precisa tuttavia che, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, la giurisprudenza qualificava gli atti oggetto della richiesta in titolo come documenti e, in quanto tali, sottratti all'ambito applicativo dell'articolo 68 della Costituzione. Quindi, alla luce del quadro giurisprudenziale all'epoca esistente, non era esigibile la presentazione *ex ante* della domanda di autorizzazione da parte dall'autorità giudiziaria, come successivamente richiesto dalla Consulta nella predetta sentenza con valenza innovativa sul punto.

Rileva, poi, che la Cassazione aveva già affrontato la questione nelle sentenze richiamate nella proposta conclusiva, offrendo un rimedio endo-processuale rispetto a tali profili ed evidenziando in più occasioni il carattere invasivo e sproporzionato del sequestro, come sottolineato opportunamente dal relatore.

Il PRESIDENTE precisa, in riferimento alle preoccupazioni espresse dal senatore Scalfarotto e dalla senatrice Spelgatti, che la Giunta per i futuri casi non è in alcun modo vincolata da sentenze della Cassazione per quel che concerne il riscontro del *fumus persecutionis*.

Sottolinea inoltre che la decisione del senatore Renzi di allegare agli atti difensivi le *mail* e i messaggi *whatsApp* oggetto della richiesta in titolo non incide in alcun modo sull'istruttoria della Giunta, che deve svolgersi indipendentemente da tale profilo.

Quindi, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, senatore Durnwalder, volta al diniego della domanda di autorizzazione in titolo.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta conclusiva del relatore e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (n. 126)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettere *a*) ed *e*), e 8, lettere *a-bis*), *1-bis*) e *1-ter*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, preso atto dell'assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola ai relatori.

La relatrice per la 7^a Commissione BUCALO (*FdI*) presenta e illustra, anche a nome del correlatore Silvestro, uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), mettendo in evidenza l'attenzione posta a valorizzare i contributi forniti dai soggetti auditi e l'interlocuzione svolta col Governo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riconosce la presenza nello schema di parere dei temi posti in rilievo nel ciclo di audizioni. Segnala

quindi l'opportunità di valutare un rafforzamento del testo dell'osservazione relativa all'incremento delle facoltà assunzionali, in considerazione delle difficoltà connesse al completamento degli organici a fronte del ritmo dei pensionamenti. Rammentando che la disciplina in esame è attesa ormai da molto tempo dal personale del settore AFAM, preannuncia comunque il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) si sofferma sulla questione delle risorse necessarie a porre rimedio alle carenze di organico. Esprime quindi, riguardo allo schema di parere, l'orientamento di voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Preannuncia altresì il voto favorevole del suo Gruppo il senatore ZULLO (*FdI*), il quale sottolinea l'impegno profuso dai relatori nel recepire gli spunti forniti dalle audizioni.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime a sua volta apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è infine posto in votazione.

Le Commissioni riunite approvano.

Il PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 126 (schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 126**

Le Commissioni 7^a e 10^a riunite,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso ridefinisce la disciplina di rango secondario sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

rilevato che lo schema in esame reca la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti e quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle suddette istituzioni, e definisce il quadro giuridico sulla base del quale si svolgeranno, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione medesima;

rilevato altresì che lo schema detta disposizioni in materia di programmazione del personale docente e non docente da parte delle istituzioni AFAM, prevedendo l'adozione di piani triennali, nonché fissando i limiti di spesa per il reclutamento;

osservato con favore che:

nella disciplina delle procedure di reclutamento, si consente alle istituzioni AFAM di collaborare tra loro tramite la stipula di specifiche convenzioni, nonché di regolare in autonomia, mediante l'adozione di propri regolamenti, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attenendosi al principio dell'espletamento di selezioni pubbliche per titoli ed esami;

anche ai fini del reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM, si consente alle istituzioni medesime di effettuare in modo congiunto le procedure comparative;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dagli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite;

preso atto che, all'articolo 2, comma 9, si stabilisce che per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale per l'attribuzione

dell'abilitazione artistica nazionale « non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate »;

preso atto della richiesta, avanzata nel corso della richiamata procedura informativa, di riconoscere un rimborso spesa per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale per l'attribuzione dell'abilitazione artistica nazionale;

preso atto che con riferimento al medesimo Portale si riscontra un refuso (consistente in una duplice preposizione) nella formulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*);

preso altresì atto dell'articolo 13, relativo al conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario da parte dell'istituzione, con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio accademico nei confronti dei docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni che abbiano svolto, rispettivamente, almeno 20 anni di servizio o almeno 15 anni di servizio;

ritenuto al riguardo opportuno ridurre il periodo di servizio necessario per il conferimento dei titoli appena menzionati, tenuto conto che in molti casi le immissioni in ruolo avvengono dopo una fase lavorativa, anche piuttosto lunga, di pre-ruolo;

ritenuto altresì opportuno specificare all'articolo 14, comma 7, se siano o meno applicabili le condizioni poste – al fine della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni – dall'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto che tali commi richiedono, tra l'altro, una particolare e comprovata specializzazione dei lavoratori autonomi incaricati ed escludono il ricorso ai contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

preso altresì atto che l'articolo 16 dispone che il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca nel caso in cui il docente di bibliografia e biblioteconomia musicale cessi dal servizio o si trasferisca in altra sede;

ritenuto invece importante che il ruolo di bibliotecario sia espletato, per quanto possibile, dal docente di bibliografia e biblioteconomia musicale;

ritenuto opportuno:

un approfondimento con riguardo al comma 5 dell'articolo 17, al fine di valutare la congruità del richiamo dell'articolo 8, in quanto le norme sul reclutamento dei ricercatori sono poste – oltre che dal richia-

mato articolo 6 – dall’articolo 9 (mentre l’articolo 8 concerne il reclutamento dei docenti);

al comma 10 dello stesso articolo 17 specificare, sotto il profilo redazionale, al primo periodo, a quale lettera del precedente articolo 3, comma 2, si faccia riferimento;

considerato che successivamente all’approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto in esame (avvenuta il 16 novembre 2023), è stato stipulato (il 18 gennaio scorso) il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) Istruzione e Ricerca, che incide anche su aspetti contenuti nel provvedimento in esame, con particolare riferimento alla disciplina economica e giuridica del ricercatore AFAM e al trattamento economico del personale docente delle medesime istituzioni, riportato nelle tabelle ad esso allegate;

considerato, inoltre, che lo stesso C.C.N.L. ha introdotto un nuovo ordinamento professionale per il personale tecnico-amministrativo, vale a dire il profilo « EQ », prevedendo, altresì, un regime economico transitorio per gli attuali direttori amministrativi che vi transitano;

considerato che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l’anno accademico 2023/2024 è ormai avviato, unitamente alla programmazione dell’attività didattica per l’anno accademico 2024/2025;

considerata la competenza dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), in relazione alla nuova disciplina dell’abilitazione artistica nazionale, recata dall’articolo 2,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita il Governo a modificare l’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame, al fine di inserire il parere dell’ANVUR nel procedimento di adozione del decreto ministeriale di disciplina dell’abilitazione artistica nazionale, nonché di prevedere che il parere della Conferenza dei direttori di cui al comma 7 sia sostituito dal parere del CNAM;

2) si invita il Governo a valutare l’opportunità di riformulare l’articolo 2, comma 9, al fine di consentire ai componenti della commissione nazionale di poter richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori di tale commissione;

3) si valuti altresì l’opportunità di riformulare l’articolo 13, al fine di ridurre il periodo minimo di anni richiesto per il conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario;

4) si invita a integrare i contenuti dell'articolo 16 al fine di esplicitare che, nel caso in cui il docente di bibliografia e biblioteconomia musicale si trasferisca in altra sede, a quest'ultimo spetti l'incarico di bibliotecario nella sede di destinazione, se vacante, prima che il medesimo incarico sia assegnato ad un direttore di biblioteca;

5) si valuti l'opportunità, sempre con riferimento all'articolo 16, di prevedere espressamente che al comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca ivi previsto partecipino, se presenti, i docenti inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01;

6) si invita il Governo a modificare il testo conseguentemente alla disciplina recata dal nuovo C.C.N.L. Istruzione e Ricerca, espungendo la parte relativa alla disciplina economica e giuridica prevista in via transitoria per il ricercatore AFAM, aggiornando le tabelle allegate relative al trattamento economico del personale docente, nonché modificando, conseguentemente, le diciture dei profili delle tabelle relative al personale tecnico-amministrativo, al fine di includere il nuovo profilo professionale « EQ »;

7) si invita, inoltre, a modificare l'articolo 17, commi 8 e 10, al fine di allineare le tempistiche di entrata in vigore della nuova disciplina a quanto previsto dalla stessa in tema di reclutamento e trasferimenti del personale, in modo da assicurarne, da un lato, l'applicazione delle cattedre a tempo definito sin dal primo anno accademico utile – ossia l'a.a. 2024/2025 – e, dall'altro, la decorrenza piena della restante disciplina a partire dall'anno successivo;

8) si invita il Governo a modificare l'articolo 17, comma 22, in materia di incompatibilità dei docenti, eliminando le parole « dietro corrispettivo », in coerenza con quanto previsto dall'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

9) si valuti l'opportunità di incrementare le facoltà assunzionali del personale docente e del personale tecnico-amministrativo, in modo da consentire alle istituzioni di coprire i posti vacanti con personale a tempo indeterminato, riducendo progressivamente la quota di posti assegnata con contratti a tempo determinato;

10) si invita il Governo a dare seguito ai rilievi formulati in premessa, con particolare riferimento a quelli relativi agli articoli 14 e 17.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

187^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **RENZI e altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge, ed in particolare dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti da 2.2000/18 a 2.2000/74 si differenziano soltanto in relazione alla parte della proposta riguardante la durata residua della legislatura. Al riguardo, fa presente che – conformemente a soluzioni già adottate in passato nelle Commissioni – potrebbe porre in votazione l'emendamento più lontano dal testo originario, un certo numero di emendamenti intermedi e quello più vicino, dichiarando assorbiti i restanti.

Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile formulare un'unica dichiarazione di voto e procedere alla votazione di tutte le proposte emendative. Altresì, avverte che, all'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno comunque posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

La Commissione prende atto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) osserva che sia il testo originario del disegno di legge che l'emendamento 2.2000 introducono un grave sbilanciamento dell'equilibrio tra i poteri, introducendo una sorta di presidenzialismo di fatto, incentrato sulla figura del Presidente del Consiglio e che non ha riscontri concreti in nessuna democrazia occidentale. Risulta peraltro impossibile conciliare, logicamente e concretamente, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio con la sopravvivenza della figura istituzionale del Capo dello Stato.

Sarebbe stato, allora, più coerente – ancorché comunque inopportuno, stante la peculiarità del sistema politico italiano – optare per l'introduzione di una forma pura di governo presidenziale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) pone l'accento sulla grave diminuzione del ruolo e delle prerogative del Parlamento operata dalla riforma costituzionale, che contribuisce ad aumentare la già rilevante distanza tra le istituzioni e i cittadini, con grave compromissione del dialogo democratico. Già oggi, infatti, quasi tutte le iniziative legislative sono di provenienza governativa, con le Camere ridotte ad una funzione puramente ancillare.

La riforma, rafforzando la figura del Presidente del Consiglio, costituisce pertanto un grave *vulnus* ai fondamenti dello stato di diritto.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel sottolineare, del pari, la profonda illogicità della riforma costituzionale, rivendica la legittimità della strategia politica adottata dalle forze politiche di opposizione, che, di fronte alla reticenza del Governo ad adoperarsi per raggiungere una

sintesi politica condivisa, non possono che ricorrere allo strumento parlamentare dell'attività emendativa.

Lo svolgimento del dibattito, peraltro, non appare connotato da forme radicali di ostruzionismo, bensì da un costante (e meritorio) tentativo di sensibilizzare le forze politiche di maggioranza sulle criticità sottese al disegno di legge. Ciò è altresì dimostrato dal fatto che il numero degli emendamenti e dei subemendamenti presentati appare notevolmente inferiore a quello registrato, ad esempio, in occasione dell'esame della riforma costituzionale del 2016.

Il presente dibattito, infine, considerato che appare assai improbabile che la riforma possa essere approvata con una maggioranza dei due terzi, costituirà un importante elemento conoscitivo per il cittadino in vista dell'inevitabile *referendum* costituzionale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/18 e 2.2000/66 sono respinti.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/19 e 2.2000/67 sono respinti.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/20 e 2.2000/68.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/21 e 2.2000/69.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/22 e 2.2000/70.

Successivamente ancora sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/23 e 2.2000/71.

Successivamente ancora sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/24 e 2.2000/72.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/25 e 2.2000/73.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/26 e 2.2000/74.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/27 e 2.2000/75, sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime l'auspicio a che il Governo e le forze politiche di maggioranza riconsiderino i contenuti del disegno

di legge iscritto all'ordine del giorno, anche e soprattutto alla luce dei numerosi rilievi critici emersi nel corso delle audizioni. Appare infatti dimostrato oltre ogni dubbio che la riforma sarebbe controproducente per lo stesso Governo, che non beneficerebbe, in concreto, di una maggiore solidità.

Il contesto politico in cui si svolge il dibattito sembra inoltre delinearne la volontà, da parte delle forze politiche di maggioranza, di concludere celermente l'esame in prima lettura, al fine di avere un risultato politicamente spendibile in vista delle prossime elezioni europee, nonché, nel medio termine, di terminare anticipatamente la legislatura una volta modificata la Costituzione. Tale scenario, tuttavia, lega la problematica della forma di governo a esigenze squisitamente contingenti e legate al consenso elettorale, con ovvi effetti negativi.

Annuncia, quindi, il voto favorevole.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel condividere i rilievi poc'anzi formulati dal senatore Giorgis, ribadisce la necessità di consentire all'elettore di esercitare responsabilmente il proprio diritto di scelta in occasione del *referendum* costituzionale.

Visto in tale ottica, il dibattito assume particolare valenza e, proprio in tale direzione, si muove la strategia parlamentare adottata dalle forze politiche di opposizione. Per contro, il Governo e la maggioranza insistono su un percorso riformatore poco efficace e incomprensibile, considerato, ad esempio, che vi sono altre ipotesi di riforma, come quella della legge elettorale, sulla quale si potrebbero trovare maggiori elementi di convergenza.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva che il percorso riformatore adottato dal Governo appare disallineato proprio rispetto agli obiettivi sottintesi alla presentazione del disegno di legge. L'atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni, inoltre, preclude la possibilità di un dibattito costruttivo per superare le attuali criticità della democrazia italiana.

Anche la scelta di pervenire a una celere approvazione del disegno di legge in prima lettura per ottenere un maggiore consenso elettorale andrebbe profondamente meditata dalle forze di maggioranza: l'elettore, infatti, potrebbe non condividere questo approccio strumentale ed esprimere, proprio tramite il voto, la sua disapprovazione.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/27 e 2.2000/75 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/28, 2.2000/29, 2.2000/76 e 2.2000/77, sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Ad avviso del senatore PARRINI (*PD-IDP*), la propaganda politica sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare ben sin-

tetizzata in una *brochure*, sulla quale appare il simbolo di una delle forze politiche di maggioranza e che è stata recentemente diffusa dagli organi di stampa, secondo la quale l'elezione diretta del Presidente del Consiglio valorizzerebbe la scelta elettorale del cittadino, mettendola al riparo da presunti sovvertimenti maturati all'interno dei cosiddetti « palazzi del potere ». Tale roboante affermazione cozza però contro il fatto che lo stesso Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato di godere di ampia e solida legittimazione: tale affermazione, infatti, presuppone che già l'attuale assetto costituzionale sia in grado di fornire al Governo tutte le necessarie garanzie di stabilità.

Risulta inoltre assai grave, a suo avviso, che il Governo non abbia ancora presentato alle Camere un progetto di legge elettorale, elemento, questo, assolutamente imprescindibile per valutare la portata concreta del disegno di legge all'esame della Commissione.

Si associa il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), osservando che la retorica contro i cosiddetti « palazzi del potere » non è tipica dell'attuale contesto politico, bensì ad esso preesistente: da essa originano, ad esempio, le iniziative volte a ridurre il numero dei parlamentari, nonché l'elevato astensionismo che connota, ormai da tempo, le consultazioni elettorali.

In tale contesto, la politica è quindi chiamata a una scelta dirimente: assecondare il sentimento antipolitico da tempo maturato in seno all'opinione pubblica, ovvero riaffermare il proprio primato, tramite un esercizio responsabile delle proprie attribuzioni.

Conclude osservando che le recenti riforme concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni non hanno invertito la disaffezione verso la politica da parte del cittadino: la partecipazione al voto resta, infatti, drammaticamente bassa. Le forze politiche di maggioranza dovrebbero pertanto riflettere ponderatamente sull'opportunità di proseguire un percorso riformatore incentrato unicamente sul rafforzamento del potere esecutivo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/28, 2.2000/29, 2.2000/76 e 2.2000/77 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti da 2.2000/30 a 2.2000/80 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la necessità di restituire alle Camere un ruolo centrale nell'equilibrio democratico dei poteri. Già nel-

l'attuale assetto costituzionale, infatti, il Governo ha assunto un'eccessiva preminenza, come dimostrato dal ruolo, assolutamente marginale, svolto dall'iniziativa legislativa parlamentare. Una riforma ormai imprescindibile sarebbe pertanto quella di perimetrare in maniera più stringente la possibilità di ricorrere allo strumento del decreto-legge, attraverso un'opportuna revisione dell'articolo 77 della Costituzione.

Stante quanto precede, il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio operato dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno rischia di favorire involuzioni autoritarie, mortificando la partecipazione del cittadino alla vita politica del Paese.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che le dichiarazioni di voto rese sin ora contengono prevalentemente osservazioni sull'intero impianto del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Si appella pertanto alla sensibilità degli oratori, affinché il dibattito sia più aderente all'oggetto dei subemendamenti posti in votazione.

Posti contestualmente ai voti i subemendamenti 2.2000/30 e 2.2000/78 sono respinti.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/31 e 2.2000/79.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/32 e 2.2000/80.

Il PRESIDENTE rileva che i subemendamenti da 2.2000/33 a 2.2000/83 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur comprendendo quanto prima rappresentato dalla Presidenza, osserva che l'oggetto delle singole proposte emendative non può essere debitamente illustrato, senza avere riguardo al contesto generale nel quale esse operano: le singole tematiche affrontate, infatti, sono tutte intrinsecamente legate dallo stesso filo conduttore.

Con riferimento ai subemendamenti in questione, precisa quindi che essi mirano a rafforzare le prerogative del Parlamento, che sono adeguatamente garantite anche nelle repubbliche presidenziali. Ciò si rende necessario per porre un limite all'eccessiva subordinazione del Parlamento rispetto al Governo operata dal disegno di legge, soprattutto con riferimento alle ipotesi di scioglimento delle Camere.

Conclude osservando che il provvedimento appare chiaramente indirizzato a menomare profondamente le attribuzioni del Presidente della Repubblica. Se questa è la linea politica seguita dal Governo, non è allora da escludere un analogo intento diminutivo nei confronti del Parlamento, per il tramite della legge elettorale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, osserva che i subemendamenti in questione rimarcano l'assoluta inutilità dell'elezione diretta del *premier* quale strumento per superare la profonda crisi dalla democrazia italiana.

Pertanto, nemmeno l'adozione di un modello di repubblica presidenziale pura sarebbe funzionale allo scopo, come dimostrato dalla profonda crisi sociale attraversata dalla democrazia americana, connotata da un'eccessiva polarizzazione del dibattito politico.

Posti contestualmente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.2000/33 e 2.2000/81.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/34 e 2.2000/82.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/35 e 2.2000/83.

Il PRESIDENTE rileva che i subemendamenti da 2.2000/36 a 2.2000/86 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rimarca l'opportunità di introdurre un'efficace riforma del bicameralismo, dando maggiore risonanza alle funzioni del Parlamento riunito in seduta comune.

Ribadisce quindi le proprie preoccupazioni in ordine all'assenza di una proposta di legge elettorale da parte del Governo, che consentirebbe di meglio comprendere l'effettivo impatto della riforma costituzionale all'esame della Commissione.

Il ruolo di preminenza attribuito al Presidente del Consiglio configurato dal disegno di legge avrebbe infatti, unitamente al mantenimento dell'attuale sistema elettorale (basato su liste bloccate senza alcuna possibilità, per l'elettore, di indicare delle preferenze), un impatto negativo dirompente sulla democraticità del sistema, dando luogo a un'eccessiva verticalizzazione del potere.

Posti contestualmente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.2000/36 e 2.2000/84.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/37 e 2.2000/85.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/38 e 2.2000/86.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto, se non vi sono osservazioni, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, preso atto che nella giornata odierna non si procederà alla discussione generale, fa presente la necessità di chiudere questa fase avvertendo che nelle sedute della prossima settimana saranno fissati i termini per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(599) BALBONI e altri. – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi nel merito delle obiezioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri sulla proposta di introdurre il nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia. Invita pertanto i commissari ad approfondire la possibilità di segnalare alla Commissione del merito la necessità di definire e determinare con maggiore precisione la fattispecie di reato.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) concorda con le osservazioni del Presidente, precisando che pur essendo a favore degli interventi per prevenire e contrastare i disturbi alimentari, ritiene tuttavia che la Commissione giustizia debba insistere affinché siano rispettati i principi di legalità e tassatività delle fattispecie penali, anche al fine di scongiurare problemi di costituzionalità della norma.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) concorda sulla necessità di una maggiore definizione della fattispecie penale. Ritiene peraltro che sarebbe stata opportuna un'assegnazione congiunta del provvedimento.

Il PRESIDENTE, in conformità al dibattito già svolto in Ufficio di Presidenza, assicura che farà presente le determinazioni della Commissione circa l'opportunità che tutti i provvedimenti che inseriscono nuovi reati siano assegnati in sede congiunta alla Commissione giustizia e invita, in relazione ai disegni di legge in esame, il relatore a predisporre uno schema di parere da approvare la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) *BALBONI e altri.* – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(81) *VERINI e altri.* – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) *MIRABELLI e altri.* – *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) *MARTELLA e altri.* – *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) *Ada LOPREIATO.* – *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE, considerato del fatto che non si sono ancora concluse le audizioni programmate dalla Commissione sui provvedimenti in titolo e data la delicatezza dei temi affrontati, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, che scade nella giornata odierna, a venerdì 5 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 9.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. XXVI, n. 2) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il Documento in titolo, rilevando preliminarmente come le deliberazioni sottoposte all'esame della Commissione, ai sensi della legge n. 145 del 2016, autorizzano la proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e agli interventi a sostegno della cooperazione e lo sviluppo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

Prima di esporre i profili delle diverse missioni su cui chiede l'autorizzazione – osserva il Relatore – il Governo, nella Relazione analitica, presenta un quadro degli scenari geopolitici generali, rimarcando come l'attuale contesto internazionale rimanga caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile, segnato in particolare da un conflitto, quello in Ucraina, che determina ripercussioni sistemiche di ampia portata sulle fondamenta stesse del sistema internazionale, le cui evoluzioni interessano da vicino l'Italia, con effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale. A loro volta, le crisi scoppiate nella seconda metà del 2023 in Medio

Oriente e nel Mar Rosso hanno accresciuto il rischio che si determini una polarizzazione della Comunità internazionale, rafforzando le spinte centrifughe rispetto all'ordine internazionale. In tale ambito, viene ribadito come l'Italia abbia nella saldezza della sua appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica la pietra angolare del suo operare nelle relazioni internazionali, ricordando altresì come la Presidenza di turno italiana del G7 nel 2024 avrà quale priorità trasversale proprio quella della promozione del rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Priorità strategiche più immediate per il nostro Paese restano in ogni caso il Mediterraneo e Balcani, i cui equilibri regionali sono profondamente toccati dalle crisi in atto.

Punto di riferimento fondamentale per l'azione italiana nel contesto delle missioni internazionali è, ancora una volta, l'identità mediterranea, con il Paese particolarmente sensibile ed attento a tutto ciò che in questo bacino e nel contiguo Medio Oriente si origina, in termini di accentuata instabilità, ma anche di opportunità. Di fondamentale rilevanza appaiono gli sforzi per la stabilizzazione della Tunisia – Paese che vanta con l'Italia legami strettissimi e che svolge un ruolo centrale nella gestione dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale – e della Libia, rispetto alla quale prosegue il sostegno all'azione del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, e della Missione UNSMIL.

Nell'ambito del Mediterraneo allargato, acquista rilievo centrale la questione israelo-palestinese, con il conflitto in corso fra Israele e Hamas che appare ancora ben lungi dall'essere risolto. Prioritaria per il Paese è altresì la stabilizzazione del Libano, Paese nel quale alla grave crisi economica, sociale e politica in atto da tempo si somma il rischio di estensione del conflitto fra gli Hezbollah e l'esercito israeliano. Irrisolta appare inoltre la crisi in Siria, dove si assiste ad uno stallo del processo a guida ONU e ad un acuirsi della crisi economica ed umanitaria, anche per le conseguenze del terremoto che il 6 febbraio 2023 ha colpito le regioni settentrionali del Paese. Nel Documento vengono inoltre menzionati i contributi assicurati dal Paese in Iraq, per l'azione di contrasto al terrorismo internazionale nonché per assicurare la libertà e la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, e per la sicurezza marittima nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nel Golfo Persico, dove la partecipazione italiana alla missione europea EMASOH è stata estesa nella nuova operazione militare europea EUNAVFOR ASPIDES, già esaminata.

In tale quadro, prosegue l'impegno dell'Italia per mantenere un dialogo costruttivo ma esigente con l'Iran, in particolare in relazione alla situazione dello Yemen e nei riguardi dei ribelli Houthi, coltivando al contempo rapporti positivi con tutti i Paesi del Golfo.

La Relazione offre, quindi, una ricognizione degli impegni per l'Afghanistan, nel quadro delle operazioni e missioni – militari e civili – dell'Unione Europea, nonché in ambito Nazioni Unite e NATO, menzionando in particolare il contributo qualificato che l'Italia intende offrire, anche in vista del ruolo che le spetterà alla Presidenza del G7, nell'ottica

della prevenzione dei conflitti e per la costruzione di un'architettura internazionale volta al disarmo e alla non proliferazione.

L'impegno dell'Italia prosegue anche nei Paesi dei Balcani occidentali, chiamati ad una delicata fase di completamento dei processi di riconciliazione e di progressiva integrazione nell'Unione. Particolare attenzione viene dedicata alla difficile normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo e allo scenario in atto in Bosnia-Erzegovina, segnato tuttora da disfunzionalità istituzionali e dalle iniziative della *leadership* della Repubblica Srpska che appaiono in aperto contrasto con le prospettive europee del Paese.

Grande rilievo viene, inoltre, riservato dalla Relazione al continente africano, dove alle problematiche legate allo sviluppo – e al ruolo assunto da nuovi attori come la Russia, la Turchia, i Paesi del Golfo e la Cina – si intrecciano fattori di instabilità politica e istituzionale, correlati a sfide epocali come la crescita demografica, i traffici illeciti, il terrorismo, la crisi climatica e le dinamiche migratorie. In questo scenario si inserisce il Piano Mattei, che intende affrontare le cause profonde dell'instabilità del continente, ma tenendo conto della prospettiva africana.

Preoccupante appare soprattutto la situazione securitaria in Sahel, con criticità emergenti nella « zona delle tre frontiere » (Niger, Mali, Burkina Faso) e nell'area del bacino del Lago Ciad (fra Nigeria, Niger, Camerun e Ciad), dove si assiste ad un aumento delle attività terroristiche nei confronti di popolazioni civili in cui cresce il malcontento nei confronti delle élite al potere. Anche la regione del Corno d'Africa rimane esposta a numerosi fattori di instabilità politica, securitaria ed economica oltre che al perdurare di tensioni sociali ed etniche, aggravate oltretutto dall'impatto della guerra in Ucraina e dalla situazione critica in atto in Sudan. La recentissima intesa fra l'Etiopia e il Somaliland per l'affitto a beneficio di Addis Abeba di un'area costiera in prossimità della città portuale di Berbera, in cambio di un possibile riconoscimento internazionale dell'autoproclamata repubblica somala separatista, rischia a sua volta di aggravare il quadro degli equilibri regionali.

Uno sguardo ulteriore della Relazione viene dedicato alla regione dei Grandi Laghi, ricchissima di risorse naturali e minerarie e che rappresenta a sua volta un'area di crisi complessa, segnata da ricorrenti crisi umanitarie e conflitti inter-etnici, crocevia di attività di gruppi terroristici e organizzazioni criminali impegnati in traffici illeciti e lotte armate contro i governi locali. Anche in tale contesti, sottolinea la Relazione, l'impegno italiano si inserisce nell'ambito di un'azione internazionale calibrata con gli attori regionali e in sinergia con le Nazioni Unite e l'Unione europea.

Una panoramica complessiva viene, inoltre, riservata dal Documento anche all'America latina e Caraibi e all'Asia, con un *focus* specifico incentrato sul Caucaso e sull'Asia centrale, per gli scenari di crisi e le opportunità che queste aree presentano per la politica estera.

Per ogni missione, la relazione analitica riporta due schede: la prima contiene un resoconto di quanto si è fatto nel 2023; la seconda (su cui si

concentrerà la presente disamina) dà invece conto delle risorse e degli assetti previsti per il 2024. Nella relazione si può seguire la ripartizione delle missioni contenuta nei documenti del Governo.

Il Relatore ricorda, quindi, che le missioni vengono suddivise per aree geografiche di intervento.

In Europa sono indicate le seguenti: missione NATO nei Balcani (*Joint Enterprise*) (scheda 1/2024); missione dell'Unione europea EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (scheda 2/2024); missione Onu per la sorveglianza della « linea verde » (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP*) (scheda 3/2024); Operazione NATO *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo (scheda 4/2024); EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda 5/2024); EUMAM Ucraina (scheda 6/2024).

Tra le missioni in Europa, l'impegno più rilevante è costituito, ancora una volta, dalla missione NATO nei Balcani (scheda 1/2024), con un numero massimo di 1.550 unità di personale (in lieve diminuzione rispetto alle 1.573 unità di personale previste lo scorso anno), cui si affiancano 455 mezzi terrestri e un mezzo aereo, per un fabbisogno finanziario programmato di 122,14 di milioni di euro (in aumento rispetto ai 105,99 milioni dello scorso anno), dei quali 23 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025. Ampliato considerevolmente l'impegno nell'ambito di EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (scheda 2/2024), la missione dell'Unione europea chiamata ad offrire un contributo al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all'integrazione del Paese balcanico nell'Unione europea, con un numero massimo di 247 unità di personale (in aumento rispetto alle 195 unità dello scorso anno), di 53 mezzi terrestri (rispetto ai 40 dello scorso anno) e di quattro mezzi aerei (contro un solo mezzo previsto in passato), per un fabbisogno finanziario programmato di 23,34 di milioni di euro (a dispetto degli 8,73 milioni previsti lo scorso anno), dei quali 5,83 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

In lieve aumento gli assetti impiegati (2 unità navali, 2 aeree ed un numero massimo di 268 unità di personale) nell'ambito della operazione NATO *Sea Guardian* nel Mediterraneo (scheda 4/2024), con cui si intende contribuire al mantenimento di un ambiente marittimo sicuro, per un fabbisogno finanziario programmato di 9,81 milioni di euro (in diminuzione rispetto agli 11,30 milioni di euro dello scorso anno), di cui 2,45 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2024.

Di rilievo, per le implicazioni di carattere geostrategico che comporta, è, inoltre, la missione EUNAVFOR MED Irini (scheda 5/2024), che è un'operazione militare condotta dall'Unione europea nel Mediterraneo nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), preposta all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi, nonché di controllo sulle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, e che ha il proprio comando operativo a Roma. La missione aumenta il numero massimo di unità di personale previste lo scorso anno (459 anziché 406), e di

mezzi navali e aerei disponibili (rispettivamente 2 e 3, rispetto ad un mezzo navale e due mezzi aerei previsti lo scorso anno), per un fabbisogno finanziario programmato di 36,63 milioni di euro (in aumento rispetto ai 31,85 milioni di euro dello scorso anno), di cui 9,15 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025. Ricordo che il termine di scadenza dell'operazione è al momento fissato al 31 marzo 2025.

In Asia, invece, sono riportate le seguenti missioni: UNIFIL, missione ONU in Libano (scheda 7/2024); missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi (MIBIL) (scheda 8/2024); missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda 9/2024); Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 10/2024); missione NATO denominata *NATO Mission in Iraq (NM-I)* (scheda 11/2024); missione ONU di osservazione al confine tra India e Pakistan (UNMOGIP) (scheda 12/2024); personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia (scheda 13/2024).

In Asia, e in particolare in Medio Oriente, l'Italia ha molti impegni rilevanti. Alla missione Onu in Libano (UNIFIL) (scheda 7/2024) – dal 2022 a guida spagnola, dopo un quadriennio a responsabilità italiana – l'Italia partecipa con un numero massimo di 1.292 unità di personale (in aumento rispetto alle 1.169 unità dello scorso anno), nonché con 375 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 7 mezzi aerei, per un fabbisogno finanziario di 160,57 milioni di euro (in aumento rispetto ai 149,66 milioni dello scorso anno), di cui euro 32 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Rilevante, per il contributo formativo riconosciuto dai beneficiari, anche la proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL) (scheda 8/2024), che prevede di impiegare quest'anno fino a 105 unità di personale (in diminuzione rispetto ai 190 dello scorso anno), con un onere di 8,04 milioni di euro (rispetto ai 11,82 milioni dello scorso anno), di cui 2 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Va segnalato, inoltre, secondo il Relatore, in particolare per il suo rilievo in termini di fabbisogno finanziario, il contributo italiano per la Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 10/2024), che impiega 180 mezzi terrestri, 16 mezzi aerei e 1.055 unità di personale (in aumento rispetto alle 1.005 dello scorso anno), con un onere di 242,12 milioni di euro, di cui 48 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

In considerevole diminuzione rispetto agli anni scorsi, è, viceversa, l'impegno per la proroga della partecipazione di personale militare alla Missione NATO in Iraq (NM-I) (scheda 11/2024) che, per quest'anno, impiega fino a 75 unità di personale (rispetto alle 225 dello scorso anno), con un onere di 17,34 milioni di euro (rispetto ai 31,06 milioni dello scorso anno), di cui 4,33 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

In Africa, invece, l'Italia partecipa alle seguenti missioni: missione ONU di supporto in Libia (UNSMIL) (scheda 14/2024); missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda 15/2024); missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda 16/2024); missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda 17/2024); missione ONU denominata *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) (scheda 18/2024); missione multinazionale di osservazione in Egitto (*Multinational Force and Observers – MFO*), (scheda 19/2024); missione UE denominata EUTM Somalia, per addestramento delle forze armate locali (scheda 20/2024); missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda 21/2024); impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda 22/2024); missione UE denominata EUTM Mozambico, per addestramento delle forze armate locali (scheda 23/2024); missione UE di partenariato militare nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune EUMPM Niger (scheda 24/2024); missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 25/2024).

Per quanto riguarda gli impegni più rilevanti, il Relatore segnala la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda 15/2024), che impiega un mezzo aereo ed un numero massimo di 200 unità di personale (come lo scorso anno), per un fabbisogno finanziario di 25,02 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 20,6 milioni di euro dello scorso anno), di cui 6,25 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Di assoluto rilievo è la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda 17/2024), che impiega 15 mezzi terrestri, 5 mezzi aerei e un numero massimo di 500 unità di personale (come lo scorso anno), per un fabbisogno finanziario di 58,24 milioni di euro (in aumento rispetto ai 52,93 milioni di euro del 2023), di cui 11,64 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Di primo piano è altresì la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Somalia (scheda 20/2024) – finalizzata alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) –, con 35 mezzi terrestri ed un numero massimo di 171 unità di personale, per un fabbisogno finanziario pari a 19,63 milioni di euro (in aumento rispetto ai 16 milioni dello scorso anno), di cui 4,9 per obbligazioni esigibili nel 2025.

Il Relatore menziona, infine, la proroga dell'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 22/2024) per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe, che impegna 9 mezzi terrestri ed un numero massimo di 155 unità di personale, per un fabbisogno finanziario pari a 11,68 milioni di euro, di cui 2,92 per obbligazioni esigibili nel 2025.

Per quanto attiene al potenziamento dei dispositivi nazionali e della NATO sono invece prorogate le seguenti missioni: «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda 26/2024); impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda 27/2024); partecipazione di personale militare all'iniziativa della NATO denominata *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda 28/2024); partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 29/2024); partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda 30/2024); partecipazione di personale militare al potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 31/2024); partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities – Forward Land Forces*) (scheda 32/2024); partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (scheda 33/2024).

Per quanto attiene al potenziamento dei dispositivi nazionali, la proroga investe il dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato *Mediterraneo Sicuro*, comprensivo della missione in supporto alla Marina libica (scheda 26/2024). La missione impiega 6 mezzi navali, 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 822 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di 132,27 milioni di euro (in aumento rispetto ai 104,6 milioni dello scorso anno), di cui 27,09 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Ulteriore misura riguarda la proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda 27/2024), che impiega 1 mezzo navale, 1 mezzo aereo ed un massimo di 162 unità di personale (in diminuzione rispetto alle 192 unità dello scorso anno), per un fabbisogno finanziario di 11,89 milioni di euro (a fronte dei 13,87 milioni di euro del 2024), di cui 2,97 milioni per obbligazioni esigibili nel 2025.

Per ciò che concerne gli impegni più rilevanti per il sostegno alle iniziative NATO, il Relatore segnala, in particolare, la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (scheda 32/2024) che impegna 1.052 mezzi terrestri e 9 mezzi aerei ed un massimo di 2.340 unità di personale (rispetto alle 2.120 unità dello scorso anno), per un fabbisogno finanziario di oltre 170,97 milioni di euro (in aumento 150 milioni del 2024), di cui 34,19 milioni per obbligazioni esigibili nel 2025.

Segnala, inoltre, il potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* per preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza (scheda 31/2024), che impegna 12 mezzi aerei ed un numero massimo di

300 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di 70,95 milioni di euro (in aumento rispetto ai 52,89 milioni dello scorso anno), di cui 14,19 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Di assoluto rilievo è altresì la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda 30/2024), che impegna 3 mezzi navali, 2 mezzi aerei ed un numero massimo 452 unità di personale (in diminuzione rispetto alle 567 unità dello scorso anno), per un fabbisogno finanziario di 49,37 milioni di euro (rispetto ai 64,39 milioni di euro del 2024), di cui 12,34 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Corposo, infine, è l'impegno per la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (scheda 33/2024), che coinvolge 103 mezzi terrestri e un numero massimo di 303 unità di personale (in diminuzione rispetto alle 370 unità dello scorso anno), per un fabbisogno finanziario di 35,39 milioni di euro (rispetto ai 39,62 milioni del 2024), di cui 8,84 per obbligazioni esigibili nel 2025.

Per quanto attiene la partecipazione di personale della difesa alle missioni civili sono prorogate le seguenti missioni: partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda 34/2024) e per esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 35/2024).

Con riferimento alla scheda 34/2024, il Documento sottolinea come essa – che costituisce una novità nel panorama delle missioni – sia stata inserita per ottimizzare il contributo della Difesa alle missioni civili organizzate dal Servizio europeo di azione esterna in ambito PESC-PSDC, racchiudendo le aliquote di personale della Difesa già impegnate nelle missioni EULEX Kosovo (scheda 2/2023), EUAM Iraq (scheda 12/2023), EUCAP Sahel Niger (scheda 20/2023), EUCAP Somalia (scheda 26/2023), EUBAM Libia (scheda 16-*bis*/2023), ovvero di altre iniziative PESC-PSDC a connotazione civile.

La scheda che prende in considerazione le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate – fa presente il Relatore – include gli interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali (fra cui attività di cooperazione civile-militare a supporto delle missioni, per sostenere progetti di ricostruzione, operazioni di assistenza umanitaria e sanitaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità) – per un fabbisogno finanziario di 3 milioni di euro – e la stipulazione dei contratti di assicurazione del personale, il trasporto del personale, dei mezzi e dei materiali e la realizzazione di infrastrutture e lavori connessi con le esigenze organizzative e di sicurezza (scheda 35/2024), per un fabbisogno finanziario di 78 milioni di euro (in linea con quello dello scorso anno), di cui 23,4 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

Sono, inoltre, confermate le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale impiegato delle

Forze armate impiegato nelle missioni internazionali e incrementate le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 36/2024), per un fabbisogno finanziario di 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, la relazione illustrativa rileva che, complessivamente, la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 11.166 unità (in leggera diminuzione rispetto alle 11.342 unità dello scorso anno), quella media a 7.632 unità (rispetto alle 7.720 unità dello scorso anno).

Sempre con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, è, inoltre, intendimento del Governo prorogare la partecipazione alle missioni e operazioni internazionali di polizia di seguito indicate: per l'Europa, partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* – EULEX Kosovo (scheda 37/2024); partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione ONU denominata *United Nations Mission in Kosovo* – UNMIK (scheda 38/2024); missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 39/2024); per l'Asia, partecipazione di personale della Polizia di Stato e di personale di magistratura collocato fuori ruolo, alla missione civile dell'Unione Europea denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* – EUPOL COPPS (scheda 40/2024); per l'Africa, Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione civile dell'Unione Europea denominata *EUBAM Libya* (scheda 41/2024); missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica ed alla *General Administration for Coastal Security* (scheda 42/2024).

Per lo svolgimento di tali missioni è stato autorizzato il fabbisogno finanziario per la durata programmata in misura pari a 22,76 milioni di euro (in aumento rispetto ai 18,64 milioni di euro dello scorso anno), di cui: Ministero dell'interno – Forze di polizia: 3,86 milioni di euro; Ministero dell'economia e delle finanze – Guardia di finanza: 18,81 milioni di euro; Ministero della giustizia: 83.897 euro.

Per quanto attiene, quindi, agli oneri finanziari, il fabbisogno complessivo (per la proroga delle missioni e per la istituzione delle nuove missioni) è individuato in circa 1 miliardo e 825 milioni di euro (1.825.440.680) – di cui 45.930.444 euro per le nuove missioni e 1.779.510.236 euro per le proroghe –, in aumento rispetto al fabbisogno previsto lo scorso anno che era stato pari a circa 1 miliardo e 720 milioni di euro (1.720.424.576). Questa somma, in linea con quanto dispone la riforma della contabilità pubblica, è in parte relativa a spese esigibili nel 2025.

Il Relatore definisce – quindi – la ripartizione delle spese tra i vari dicasteri per le proroghe delle missioni: le missioni a carico del Ministero della difesa hanno un onere di 1 miliardo e 365 milioni di euro (1.365.148.673) (in aumento rispetto all'onere dello scorso anno, che era pari a 1 miliardo e 301 milioni), di cui circa 289,35 milioni per obbli-

gazioni esigibili nell'anno 2025; la missione a carico della Presidenza del Consiglio (AISE) presenta oneri per 30 milioni di euro (di identico importo rispetto allo scorso anno); le missioni a carico del Ministero dell'interno hanno un onere di 3 milioni e 864 mila euro (in lieve aumento rispetto ai 3 milioni e 758 mila euro dello scorso anno); la missione a carico del Ministero della giustizia ha un onere di 83.897 euro; le missioni a carico del Ministero dell'economia e delle finanze hanno un onere di 18,82 milioni di euro (in aumento rispetto ai 14,80 milioni dello scorso anno); le missioni a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presentano oneri per 361,60 milioni di euro (in lieve aumento rispetto ai per 358,69 milioni di euro dello scorso anno).

Con riferimento alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo previsti a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, le aree geografiche interessate per il 2024 confermano un orientamento dell'azione italiana, in continuità con le iniziative del recente passato, incentrato soprattutto sull'area del Mediterraneo e sull'Africa, ma anche su Paesi fragili del continente asiatico, e, ovviamente, in relazione alla crisi ucraina, al conflitto in atto fra Israele e Hamas, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità di quelle realtà, e a sostenere le realtà istituzionali maggiormente impegnate nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari.

L'oratore passa, quindi, all'illustrazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alle schede 43, 44, 45 e 46 delle Relazioni analitica e tecnica per la proroga. Il fabbisogno finanziario complessivo, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, per questi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione è pari a 361,60 milioni di euro (come detto, in aumento rispetto ai 358,69 milioni di euro dello scorso anno), oneri a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 43/2024), il fabbisogno finanziario per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 risulta pari a 251 milioni di euro (di identico importo rispetto a quanto previsto lo scorso anno).

Le risorse effettive destinate per il 2024 alle iniziative di cooperazione allo sviluppo – fra progetti di sviluppo, interventi umanitari e di emergenza – ammontano, come si evince dalle Relazioni tecniche allegare al provvedimento, a 243 milioni di euro (di identico importo rispetto a quanto previsto lo scorso anno), di cui 94 milioni di euro destinati a progetti in Africa (in aumento rispetto ai 70 milioni di euro dello scorso anno), 76 milioni di euro per iniziative in Medio Oriente (in aumento rispetto ai 67 milioni di euro dello scorso anno), e 12 milioni di euro riservati a programmi in Asia (in considerevole diminuzione rispetto ai 38 milioni dello scorso anno). Da ultimo, il Relatore evidenzia come tali risorse vengano destinate anche per iniziative di carattere umanitario in Europa, in particolare in relazione alla grave crisi internazionale in atto in

Ucraina e a beneficio anche dei Paesi limitrofi, per un ammontare di 61 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 68 milioni dello scorso anno).

La scheda evidenzia come l'Africa costituisca una delle principali priorità della politica estera italiana, richiamando anche il Piano Mattei, del quale la Cooperazione Italiana è una componente essenziale. Fra i Paesi africani beneficiari degli interventi, la scheda annovera in particolare quelli del Corno d'Africa come l'Etiopia, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e l'Eritrea, i Paesi dell'Africa occidentale e del Sahel come il Niger, il Mali, il Burkina Faso, Mali e Mauritania, oltre a realtà dell'Africa mediterranea, con particolare riferimento alla Libia e alla limitrofa Tunisia, in linea con le priorità geopolitiche individuate nel Documento triennale di programmazione ed indirizzo per il triennio 2021-2023 previsto dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014).

Con riferimento all'area del Medio Oriente, il Documento ricorda, in primo luogo, come in Siria e nei Paesi del Medio Oriente maggiormente interessati dal flusso dei rifugiati siriani (Libano e Giordania in particolare) proseguirà il contributo italiano allo sforzo della Comunità internazionale per rafforzare la resilienza delle comunità locali, con interventi nei settori sanitario, dell'istruzione e della protezione dei minori e della parità di genere. Una particolare attenzione viene riservata proprio al Libano, gravato dal perdurante stallo istituzionale, dalla crisi economico-finanziaria, sociale e sanitaria, e dall'elevato numero di rifugiati siriani e dalle conseguenze della crisi in atto tra Israele e Hamas. Nel Paese dei Cedri l'Italia intende continuare ad intervenire a sostegno della popolazione civile con interventi di sviluppo e di emergenza. Un richiamo viene dedicato anche all'Iraq, con l'obiettivo di continuare a sostenere la stabilizzazione del Paese, contribuendo alla crescita economica e all'accesso ai servizi di base, nell'ottica di favorire la coesione sociale interna. In relazione alla Palestina, la scheda ricorda come a seguito del conflitto iniziato con l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 e alla crisi umanitaria che ne è derivata, l'Italia e gli altri principali donatori sono chiamati a dare un importante contributo sul canale umanitario e di emergenza, ma anche nel ristabilire, in particolare nella Striscia di Gaza, le infrastrutture distrutte o danneggiate durante il conflitto.

Ulteriori iniziative continueranno ad essere svolte anche in Asia, in particolare in Afghanistan, in Myanmar (in particolare a tutela della minoranza Rohingya) e in Bangladesh.

In relazione alle attività di sminamento umanitario, pertinenti alla stessa scheda 43, la relazione illustrativa evidenzia che le risorse disponibili, pari a 8 milioni di euro (cifra di identico importo rispetto a quanto stanziato lo scorso anno), saranno destinate a rifinanziare l'apposito Fondo istituito dalla legge n. 58 del 2001, in linea con l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione del *Vertice umanitario mondiale* di Istanbul del 2016 di allocare risorse a tale scopo non inferiori a 2 milioni di euro.

La scheda 44/2024 descrive gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, destinati ad alcuni Paesi dell'Africa, del Medio Oriente, oltre all'Afghanistan, all'America

Latina e alla regione caraibica. Lo stanziamento per l'intero 2024 è di 28,85 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla somma resa disponibile lo scorso anno e che era stata pari a 29,95 milioni di euro. Una quota rilevante delle risorse disponibili (14,5 milioni di euro) sarà destinata ad iniziative volte assicurare sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza all'intera area del Medio Oriente e Nord Africa (MENA), in particolare continuando a facilitare il percorso di riconciliazione nazionale in Libia, perseguendo la stabilizzazione della Tunisia e del Libano e garantendo sostegno al processo politico siriano sotto l'egida dell'ONU. Il Documento specifica altresì come l'Italia intenda contribuire al processo di sviluppo democratico e consolidamento istituzionale nei Territori palestinesi, affinché sia possibile nella fase post-bellica sostenere concretamente una soluzione a due Stati giusta, durevole e negoziata tra le parti. Impegni analoghi per la stabilità istituzionale e per il raggiungimento della pace vengono menzionati anche in relazione – rispettivamente – all'Iraq e allo Yemen. Di rilievo anche l'impegno per l'attuazione del piano italiano per il popolo afgano, da realizzarsi mediante il coinvolgimento dei Paesi vicini destinati ad accogliere rifugiati e sfollati.

Parte rilevante delle risorse della scheda, pari a 12,5 milioni di euro, è destinata ad iniziative in Africa sub-Sahariana, in America latina e caraibica e in Asia. Per l'Africa sub-sahariana sono previsti, fra gli altri, interventi concentrati nella fascia di instabilità che va dal Sahel al Corno d'Africa, fino alla regione dei Grandi Laghi e al Mozambico, aree la cui fragilità rappresenta una minaccia per l'Italia e l'Europa stessa e in cui sono previsti interventi di sostegno al consolidamento dello stato di diritto e ai processi di rafforzamento della democrazia, alla lotta alla criminalità, ai traffici illeciti ed al terrorismo, con particolare riguardo a quello di matrice jihadista.

Per il Corno d'Africa si prevedono finanziamenti a favore delle iniziative di formazione e *capacity building* dell'Arma dei Carabinieri a beneficio di funzionari delle forze di sicurezza dei Paesi della regione e relative al controllo del territorio, delle frontiere e delle dogane, al rafforzamento delle tecniche investigative, al contrasto ai traffici illeciti, alla lotta al crimine organizzato.

Per il Sahel, il Golfo di Guinea e l'Africa centrale è prevista la prosecuzione della collaborazione, già avviata negli esercizi finanziari precedenti, con le Agenzie delle Nazioni Unite in particolare in materia di contrasto al terrorismo, controllo delle frontiere, formazione di donne e giovani, rafforzamento della *governance* pubblica, supporto ai processi elettorali, sostegno ai fori di coordinamento regionale e multilaterale, contrasto al traffico di esseri umani ed quello di beni culturali, tutela del patrimonio culturale e ambientale.

In relazione alla Regione dei Grandi Laghi e al Mozambico, la scheda rimarca l'intenzione di realizzarvi progetti di *capacity building* istituzionale, già avviati nei Paesi vicini, e di tutela e promozione dei

diritti umani, anche in collaborazione con agenzie delle Nazioni Unite ed Organizzazioni regionali, nonché con università italiane.

A beneficio dei Paesi dell’America Latina e caraibica sono previsti interventi di promozione della cultura della legalità e dello stato di diritto, e verrà – fra l’altro – garantito ulteriore sostegno al programma multidisciplinare, intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di assistenza tecnica in materia di sicurezza per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed alla corruzione organizzato in favore dei Paesi latinoamericani e caraibici ed attuato in collaborazione con l’Organizzazione internazionale italo-latina americana (IILA).

Risorse per 1,85 milioni di euro (in lieve aumento rispetto a quelle stanziato lo scorso anno, pari a 1,7 milioni) vengono destinate ad iniziative a carattere regionale europeo mirate alla promozione della stabilità e della pace, con particolare riferimento alle sfide poste dall’emarginazione sociale e dal proliferare degli estremismi violenti e del terrorismo in Europa, con particolare riferimento ai Paesi dell’area balcanica.

In relazione agli impegni per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 45/2024), lo stanziamento complessivo per il 2024 è di 21,75 milioni di euro, in aumento rispetto alle risorse stanziato nel 2023 che ammontavano a 17,72 milioni di euro. La maggior parte dei contributi (pari a 12,25 milioni di euro, in aumento rispetto alla cifra dello scorso anno che era stata pari a 8,37 milioni di euro) sarà destinata: a Fondi ed Organizzazioni internazionali (tra cui il Fondo Fiduciario a sostegno del Dipartimento degli Affari Politici e per il Consolidamento della Pace delle Nazioni Unite, il Fondo ONU per il consolidamento della Pace, UNDP Libia, ed altri); ad iniziative dell’Unione europea (per 3,63 milioni di euro, in linea con lo stanziamento dello scorso anno) di cui 3,43 milioni di euro per la partecipazione italiana alle missioni civili del Servizio Europeo di Azione Esterna; ad iniziative dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) (per 3,36 milioni di euro, in aumento rispetto alle risorse disponibili lo scorso anno che erano state pari a 3,22 milioni), di cui 2,12 milioni di euro per la partecipazione italiana alle missioni OSCE sul terreno e presso il segretariato e 1 milione di euro quale contributo dell’Italia al bilancio del Programma di supporto all’Ucraina (SPU), nonché a progetti extra-bilancio dell’OSCE; alle Organizzazioni regionali in Europa (per un totale 2,5 milioni di euro, in linea con lo stanziamento dello scorso anno), – fra cui il Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) (per 300.000 euro), il Fondo INCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (per 2 milioni di euro) e l’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa (per 150.000 euro).

Con riferimento agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza in aree di crisi (scheda 46/2024), lo stanziamento per il 2024 è pari a 60 milioni di euro, di identico importo rispetto alle risorse disponibili per il 2023. La maggior parte di tali fondi – 53,20 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto ai 53,75 milioni di euro resi disponibili lo scorso anno per il medesimo scopo – sono destinati, stante la perdurante gravità

del contesto di sicurezza a livello globale, al potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, non solo nelle aree di crisi, ma anche nelle sedi europee e ovunque sia necessario garantire adeguatamente l'incolumità del personale e degli utenti. La relazione evidenzia inoltre come 5,15 milioni di euro siano destinati alla sicurezza dei connazionali all'estero, di cui in particolare 3,25 milioni di euro per il potenziamento del personale dell'Arma dei Carabinieri presso le sedi diplomatico-consolari, e 1,9 milioni di euro per fornire idonea copertura assicurativa al personale del MAECI dell'Arma dei Carabinieri inviati in missioni di scorta e sicurezza in Paesi a rischio. Ulteriori fondi vengono infine previsti per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del MAECI in aree di crisi, per un totale di 1,65 milioni di euro, di cui 70.000 euro per le missioni di personale del MAECI in aree di crisi, 880 mila euro per assicurare risorse agli inviati speciali e al consigliere per la cooperazione civile del Comandante della Missione NATO *Kosovo Force* (KFOR), e 700.000 euro per il rimborso spese di trasferimento.

Il presidente Stefania CRAXI si congratula con il relatore per l'esauriente illustrazione testé svolta e apre la discussione generale.

Informa, inoltre, i commissari che, per quanto concerne la deliberazione in titolo, sono previste, per il momento, le seguenti audizioni congiunte con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati: martedì 19 marzo, alle ore 13,15, saranno sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro della difesa, Guido Crosetto; martedì 26 marzo, alle ore 14, sarà sentito il Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) pone un quesito relativamente alla spesa relativa alla missione a carico del Ministero della giustizia, cui replica brevemente il sottosegretario PEREGO DI CREM-NAGO.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA LETTERA DELLA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ROBERTA METSOLA, RELATIVA ALLA SITUAZIONE POST-ELETTORALE IN SERBIA

Il PRESIDENTE comunica che la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha risposto ad una lettera da lui sottoscritta, insieme ad altri Presidenti di Commissione dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea (UE), sulla situazione post-elettorale in Serbia. Ricorda che la lettera era stata inviata sulla scia delle proteste delle opposizioni al *premier* Vučić e al Governo, per irregolarità riscontrate durante le elezioni, a seguito delle quali era stato sollecitato anche lo svolgimento di un'indagine indipendente dell'Unione europea.

La presidente Metsola ha tenuto a precisare, nella sua lettera di risposta, che una delegazione di osservatori del Parlamento europeo, composta da 5 eurodeputati e guidata dall'onorevole Klemen Grošelj, ha partecipato a una missione internazionale di osservazione elettorale promossa dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Al termine delle consultazioni, la missione internazionale dell'OSCE/ODIHR ha redatto una dichiarazione relativa ai risultati e alle conclusioni preliminari, contenente 25 raccomandazioni miranti ad avvicinare il processo elettorale serbo agli *standard* OSCE, che è stata sottoscritta anche dalla delegazione di osservazione elettorale del Parlamento europeo.

Inoltre, il 17 gennaio scorso, il Parlamento europeo ha svolto una discussione sulla « Situazione in Serbia in seguito alle elezioni del dicembre 2023 », a cui è seguita l'8 febbraio, l'adozione di una risoluzione.

La presidente Metsola ha assicurato il costante monitoraggio degli sviluppi post-elettorali in Serbia, al fine di rafforzarne la democrazia e di sostenerne il cammino verso l'adesione all'Unione europea, continuando a impiegare gli strumenti del dialogo interpartitico e parlamentare, utili a valorizzare e ampliare il pluralismo politico per la realizzazione di un contesto elettorale inclusivo in Serbia.

In seguito alle espressioni positive sul rapporto dell'ODIHR e di attuazione del medesimo rispettivamente del presidente Vučić e del primo ministro Brnabić, l'Italia ha aderito a un comunicato congiunto in ambito QUINT (Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Regno Unito) con il quale si è accolto favorevolmente l'impegno del presidente Vučić, esprimendo l'auspicio che il Governo serbo si serva del supporto dell'Ufficio OSCE per garantire l'attuazione delle raccomandazioni.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) prende atto della lettera ed esprime l'importanza determinante del momento elettorale per misurare il grado di avvicinamento della Serbia all'Unione europea.

Ricorda la delicatezza dell'area dei Balcani occidentali in cui le perduranti tensioni interne, alimentate ora dai dubbi sul corretto svolgimento delle elezioni, destano preoccupazione. Auspica quindi che si continui a monitorare da vicino la situazione in un Paese strategico per gli interessi italiani nell'area.

Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni testé espresse e ritiene opportuno estendere l'attenzione anche sui processi di avvicinamento all'Unione europea degli altri Paesi dei Balcani occidentali.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, ricorda che proposta di direttiva in esame, come già evidenziato in precedenza, stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 21 marzo 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali.

Di queste, il Parlamento dell'Irlanda ha formulato un parere motivato, ritenendo che la proposta non rispetti il principio di sussidiarietà.

In particolare, pur condividendo le finalità del pacchetto per la difesa della democrazia, del 12 dicembre 2023, di cui la proposta in esame fa parte, il Parlamento irlandese ritiene che questa implicherebbe una retrocessione nel livello di trasparenza già assicurato in Irlanda dal *Lobbying Act* del 2015.

La natura di « armonizzazione massima » della proposta di direttiva, che quindi non consente agli Stati membri l'adozione di misure nazionali più stringenti, rischia di produrre una riduzione degli *standard* già vigenti a livello nazionale in materia di *lobbying* e di registrazione degli interessi lobbistici.

Infatti, l'adeguamento del Registro delle attività di *lobbying*, per adeguarlo alle disposizioni della proposta di direttiva, ne produrrebbe una radicale modifica, riducendone il grado di trasparenza e le capacità di regolamentazione delle attività di *lobbying* in Irlanda. Di conseguenza, il Parlamento irlandese prefigura la necessità di dover procedere all'istituzione di un secondo registro, con requisiti diversi, in parallelo al registro nazionale.

Inoltre, la proposta, che esclude esplicitamente le sanzioni penali, contrasterebbe con il vigente impianto sanzionatorio in Irlanda che, invece, prevede anche sanzioni penali oltre a quelle amministrative.

Per questi motivi, il Parlamento irlandese ritiene che la proposta di direttiva non soddisfi il criterio del valore aggiunto, relativo al principio di sussidiarietà. In questo senso, il Parlamento irlandese ritiene che il criterio del valore aggiunto debba essere inteso in termini di maggior beneficio per la democrazia, la certezza del diritto e la trasparenza, e non in termini di competitività o di dinamiche di mercato.

Il Parlamento irlandese, inoltre, solleva perplessità in merito alla base giuridica, individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, poiché non è chiaro se la direttiva produca effettivamente un miglioramento nel funzionamento del mercato interno.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) considera la proposta di direttiva un elemento importante del pacchetto legislativo sulla difesa della democrazia in Europa, cioè sul contrasto ai tentativi di ingerenza da parte di soggetti esteri nel naturale svolgimento democratico dei nostri Paesi.

Esprime, per questo motivo, forti perplessità sul limite che la proposta di direttiva sembra imporre agli Stati membri al grado di difesa normativa che gli stessi ritengono di voler mettere in atto a fronte dei rischi di ingerenza straniera. È questo, a suo avviso, il motivo centrale anche della contrarietà espressa dal Parlamento irlandese, di cui il Rela-

tore ha dato conto, che si fonda sulla natura di armonizzazione massima della direttiva.

Ricorda, al riguardo, che l'armonizzazione massima si giustifica per le misure volte a tutelare la libera circolazione dei servizi o delle merci nel mercato interno dell'Unione, ma non sembra idoneo come criterio legislativo nell'ambito delle misure a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini europei.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), in riferimento all'imminente inizio, in Aula, delle Comunicazioni del ministro Fitto sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ricorda di aver già espresso la richiesta di poter discutere anzitutto in Commissione, con il Ministro, sullo stato di avanzamento del PNRR, circostanza che in questo caso avrebbe anche agevolato l'elaborazione dei contenuti delle proposte di risoluzione da presentare in Assemblea.

Lamenta quindi la compressione degli spazi di lavoro della Commissione e chiede di sapere se questa sarà la prassi che sarà seguita anche in futuro o se si potrà tornare, invece, al normale previo passaggio in Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che, sin dalla presentazione della quarta relazione sull'attuazione del PNRR, in cui si dà conto in modo esaustivo di tutti i passaggi relativi ai negoziati intercorsi con la Commissione europea, è stata rappresentata al Ministro l'opportunità di un ampio coinvolgimento del Parlamento.

Al riguardo, si era convenuto di lasciare alle valutazioni dei diversi organi parlamentari la valutazione degli elementi di opportunità e di urgenza per modulare gli interventi in Commissione e in Assemblea. Tali erano i termini della questione all'avvio della riunione dei Capigruppo di ieri, in cui si è deciso di procedere con le Comunicazioni all'Assemblea.

Conviene, tuttavia, sull'opportunità di riaffermare l'utilità di un confronto in Commissione, che consente un maggiore approfondimento sui singoli aspetti del Piano in corso di attuazione, con uno scambio di opinioni e di informazioni di dettaglio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si riferisce al decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024) presentato alla Camera dei deputati e non al Senato, e assegnato alla Commissione Bilancio, per reiterare la richiesta di una sua assegnazione, in Senato, congiuntamente anche alla 4^a Commissione.

A tal fine, ricorda che il tema del PNRR era stato correttamente assegnato sin dall'inizio alle Commissioni riunite Bilancio e Affari europei,

a partire dalle Linee guida sul PNRR, su cui fu svolto un intenso e approfondito lavoro, finalizzato alla redazione del Piano e alla sua definitiva approvazione.

Il PRESIDENTE ricorda che il tema dell'assegnazione era già stato rappresentato alla Presidenza del Senato, a cui aveva fatto seguito un chiarimento sui criteri più opportuni a seconda della natura del documento o dell'atto in questione.

In particolare, il costante orientamento seguito è quello della congiunta assegnazione, anche alla Commissione Politiche dell'Unione europea di tutte le relazioni e i documenti di natura non legislativa, e di seguire invece l'ordinaria assegnazione consultiva per gli atti normativi.

La seduta termina alle ore 9,40.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

218^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(845) Deputati LUPI e COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che lo stesso è all'esame della Commissione di merito congiuntamente al disegno di legge n. 599, segnalando, in relazione all'atto Senato n. 599, che in data 23 gennaio 2024, la Commissione aveva richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica. Successivamente è stato adottato come testo base all'esame della Commissione di merito, l'atto Senato n. 990, contenente disposizioni analoghe al precedente A.S. 599.

Per quanto di competenza, relativamente all'atto Senato n. 990, segnala che all'articolo 3 è previsto un piano di interventi diretto a curare le malattie indicate all'articolo 1, nell'ambito dei piani sanitari regionali e nei limiti del Fondo sanitario nazionale.

All'articolo 4, sono previsti una serie di interventi per la diagnosi precoce delle malattie indicate all'articolo 1.

Inoltre all'articolo 6, viene previsto di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Considerato che le predette disposizioni non sono state quantificate espressamente ma è stato previsto all'articolo 8 il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica al fine della quantificazione degli oneri per singola previsione di spesa come previsto dalla normativa contabile.

La sottosegretaria SAVINO rileva che per valutare gli effetti finanziari della proposta è necessario acquisire la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo » (n. 132)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali » (n. 133)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » (n. 134)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali » (n. 135)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) illustra i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2022. La ripartizione è riferita alle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni del 2019 relative ai redditi del 2018.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 176,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro. Solo il 41,2 per cento dei contribuenti (17 milioni su un totale di 41,4 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Rispetto all'importo di circa 237,1 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2022 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 82,7 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, e i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2022, le decurtazioni ammontano a circa 133,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 – la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche

sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2022, risulta pari a 103,3 milioni di euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2022 si tratta di 20,7 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2022 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 82.663.441 euro, corrispondente al 34,9 per cento delle risorse complessive.

Il piano di ripartizione delle risorse 2022 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

Fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2023 – sulla base di quanto disposto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 – la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. Pertanto la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale nel 2023 sarà distribuita secondo la destinazione indicata dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020 e riferite ai redditi del 2019.

Per l'anno 2022, l'importo di 82.663.441 euro è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 16.532.688 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale – come già negli scorsi anni – non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale

categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 132); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 133); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 134); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 135).

Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria – prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del riparto – va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (16.532.688 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che – ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 – sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 22.109 euro per la categoria « Calamità naturali »; 11.491 euro per la categoria « Rifugiati »; 577.046 euro per la categoria « Beni culturali ». La dotazione spettante alla categoria « Conservazione di beni culturali » risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 16.373.357 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2022 quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 33.483.091 euro.

Anche per la categoria « Calamità naturali », si era determinato un piccolo residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2021, pari a 66.679 euro che è stato destinato alla ripartizione del 2022. La dotazione spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, è quindi di 16.621.476 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2022 sono pervenute 316 istanze, così suddivise: 138 per la fame nel mondo, di cui 84 ammesse in graduatoria; 35 per calamità naturali, di cui 25 ammesse in graduatoria; 101 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 37 ammesse in graduatoria; 42 per conservazione beni culturali, di cui 20 ammesse in graduatoria, di cui 12 progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e 8 altri progetti comunque rientranti nella categoria.

Nel complesso, delle 316 istanze pervenute, 150 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; 166 hanno ottenuto una valutazione positiva da parte delle Commissioni

tecniche (costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021) e sono stati inserite nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2022, per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022; 124 istanze sono state ammesse al finanziamento (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 3 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno validità 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Con riferimento alla categoria « Conservazione dei beni culturali », segnala che l'articolo 4, comma 5, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede una deroga al vincolo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, in quanto sono considerate idonee al beneficio istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Come riportato nel preambolo dello schema di decreto (Atto n. 135), delle 20 istanze ammesse in graduatoria, cioè ritenute ammissibili al contributo, 12 istanze riguardano progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, mentre 8 istanze riguardano altri progetti rientranti nella categoria « Conservazione dei beni culturali », di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2022. Si è proceduto quindi nel seguente modo: per l'importo residuo della Categoria « Assistenza ai rifugiati », si è deciso di distribuire l'importo di 12.529.940 euro in deroga all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 (che dispone che le somme residue siano distribuite in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento), destinando 2.858.605 euro a favore della sola categoria « Calamità naturali » per la ripartizione dell'anno 2022. Il restante importo residuo, pari a 9.671.335 euro, è stato destinato ad incremento dello stanziamento del capitolo 224 del bilancio della Presidenza, ai fini del suo utilizzo nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef dell'anno 2023.

L'importo residuo della categoria « Conservazione dei beni culturali », oltre 21 milioni di euro, è stato interamente riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, nel rispetto della *ratio* della norma introdotta dall'articolo 21-

ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che impone un preciso vincolo di destinazione alle risorse della categoria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Per la categoria « Fame nel mondo », per la quale si determina un residuo di ripartizione di 74.745 euro, l'articolo 3, comma 3, dello schema di riparto assegna la somma al capitolo 224 del bilancio della Presidenza, per la sua ripartizione nel prossimo anno 2023.

All'esito dell'istruttoria, l'importo complessivamente disponibile per le finalità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale dell'anno 2022 è risultato pari a circa 52,4 milioni di euro, comprese le ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità « Fame nel mondo », con il 43,7 per cento delle domande presentate (138 domande su 316 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la categoria « Fame nel mondo » è quella che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 42 per cento degli interventi finanziati (58 domande sulle 138 presentate); seguono gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori », per la quale, delle 101 domande presentate ne sono state finanziate 37 (36,6 per cento). Per la categoria « Calamità naturali » risultano finanziati il 25,7 per cento degli interventi presentati (9 su 35 domande).

Relativamente alla categoria finalizzata alla « Conservazione dei beni culturali », si rileva che, a fronte di una considerevole disponibilità di risorse (33,5 milioni, di cui 16,4 milioni relativi alla quota 2021 non ripartita e riportata contabilmente all'esercizio successivo) sono state presentate 18 domande relative all'area del cratere del sisma del 2016, di cui 12 ritenute ammissibili e conseguentemente finanziate. Per i beni dei restanti territori, su 24 domande presentate solo 8 hanno superato il vaglio dell'ammissibilità. Ne consegue che di 33,5 milioni disponibili, ne risultano assegnati complessivamente 12,4 milioni, con 21,1 milioni che slittano al prossimo anno in sede di ripartizione del gettito IRPEF 2023.

Va ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (*Doc. LXIV, n. 2*), sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il

dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia al *Dossier* curato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per l'espressione del parere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per porre all'attenzione della Presidenza alcune criticità connesse all'andamento dei lavori a seguito della riforma regolamentare che prevede il parere della Commissione bilancio sui soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Tale riforma, che ha presentato nella prima fase applicativa sia dei *pro* sia dei *contro* sul piano dell'andamento e dei tempi dell'esame, ha tuttavia il pregio di consentire un esame mirato a un numero di emendamenti più limitato, atteso che vengono esaminati i soli emendamenti approvati. In tale quadro regolamentare il Governo ha quindi modo di approfondire maggiormente gli stessi emendamenti approvati presso le Commissioni di merito, poiché l'esame è circoscritto ai suddetti emendamenti approvati. Alla luce di tale quadro, formula quindi osservazioni critiche su quanto successo nella seduta di ieri, laddove, con riferimento ad emendamento approvato dalla 1^a Commissione circa dieci giorni fa, il Governo non ha fornito alcun dato di quantificazione, nonostante l'espressa richiesta formulata in questa Commissione già da tempo risalente. Un tale andamento dei lavori fa venir meno la ragione stessa posta alla base della riforma regolamentare. Formulando quindi osservazioni critiche su tale approccio avuto dal Governo, chiede quindi alla Presidenza della Commissione bilancio di attivarsi per poter promuovere un prossimo incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato affinché venga chiarito il profilo dell'andamento dei lavori, con particolare riferimento alla necessità che il Governo fornisca dati e stime di quantificazione sugli emendamenti approvati all'esame della Commissione bilancio. Ciò al fine di evitare quanto accaduto ieri in ordine all'emendamento 1.2 riferito all'Atto Senato n. 997.

Il PRESIDENTE, alla luce dei rilievi formulati dal senatore Patuanelli, si impegna a sensibilizzare gli opportuni referenti presso le strutture del Governo affinché vi sia una particolare attenzione al tema, riservandosi la possibilità di promuovere un eventuale incontro, come peraltro già

fatto su altre questioni applicative inerenti l'articolo 81 della Costituzione. Conclude sottolineando la totale disponibilità della Presidenza ad approfondire il tema inerente il buon andamento dei lavori.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per un chiarimento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come i dati inerenti alle coperture derivano direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rilevando come nell'attuale situazione vi possono essere state talune difficoltà oggettive dovute alla mole di emendamenti da esaminare, ferma restando l'attenzione del Governo su tali profili.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

219^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo » (n. 132)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali » (n. 133)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » (n. 134)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali » (n. 135)

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 132, 133, 134 e 135)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra le proposte di parere favorevole sugli atti del Governo in titolo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 132 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 133.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 133 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 134.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 134 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 135.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 135 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *c*), numero 5), viene rappresentato, relativamente alla modalità di riparto del fondo, che la modifica normativa non fa venir meno in alcun modo il controllo del Parlamento sui profili finanziari, in quanto, come peraltro accade oggi, la deliberazione del Governo sulle missioni internazionali deve recare la specifica quantificazione degli oneri per ciascuna missione e deve essere corredata di relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo attualmente non apporta alcuna modifica alla quantificazione degli oneri, limitandosi a riprodurre il riparto del fondo tra le missioni in misura esattamente identica rispetto alla deliberazione del Governo come approvata dal Parlamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quindi si configurerebbe come un atto vincolato, sul quale il controllo sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Parlamento è già stato condotto al momento della precedente approvazione della delibera del Governo sulle missioni internazionali. Sulla base di quanto disposto dal testo originario della legge n. 145 del 2016, il controllo parlamentare sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva una funzione sostanziale di verifica dei profili finanziari, separata rispetto alla verifica sugli indirizzi di politica estera e militare connessi con l'approvazione della deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Con le novelle apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il procedimento è stato modificato, anticipando il controllo sui profili finanziari al momento dell'iniziale deliberazione del Governo sulle missioni internazionali; in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), si ritiene che l'osservazione della Commissione possa essere superata dalla plausibile constatazione che si provvederà, annualmente, con la relativa legge di bilancio, a replicare la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024), che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 2024. Viene inoltre osservato che la predetta norma consente già variazioni pluriennali, purché adottate nell'anno di riferimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, alla luce delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 1, lettere a), numero 3), e c), numero 5), si richiama l'importanza di salvaguardare la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari competenti, valutando l'attivazione degli opportuni strumenti procedurali, nell'ambito delle prerogative del Parlamento. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata.

(997-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma che dalla formulazione dell'articolo 4-*quinquies* non derivino effetti finanziari negativi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnala che, sull'emendamento 1.2, la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8) e 1.0.103. In relazione alle proposte riferite all'articolo 1-*ter*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in relazione agli emendamenti 1-*ter*.100, 1-*ter*.101, 1-*ter*.102, 1-*ter*.103, 1-*ter*.105, 1-*ter*.106, 1-*ter*.104, 1-*ter*.0.100 e 1-*ter*.0.101. Occorre valutare eventuali effetti finanziari in merito all'emendamento 1-*ter*.107.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma che le modifiche da apportare alle liste elettorali, di cui all'emendamento 2.101, possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 4.0.100 e 4.0.101. In

riferimento all'articolo 4-*sexies* occorre che il Governo confermi la non onerosità delle disposizioni contenute nell'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al testo, conferma che dall'articolo 4-*quinquies* non derivano effetti finanziari negativi, formulando quindi un parere non ostativo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, conferma il parere contrario, già reso alla Commissione di merito ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2. Sulle proposte 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8) e 1.0.103, esprime parere contrario, per i profili finanziari, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 1-*ter*, esprime parere contrario, per i profili finanziari, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1-*ter*.100, 1-*ter*.101, 1-*ter*.102, 1-*ter*.103, 1-*ter*.105, 1-*ter*.106, 1-*ter*.104, 1-*ter*.0.100 e 1-*ter*.0.101, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione.

Non ha nulla da osservare sull'emendamento 1-*ter*.107.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere contrario, per i profili finanziari, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.101, in quanto è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il parere è contrario sulle proposte 4.0.100 e 4.0.101, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione.

In riferimento all'articolo 4-*sexies*, esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), in ordine al parere formulato dal Governo, esprime rilievi critici in ordine alla disparità di posizione espressa dall'Esecutivo rispetto alle proposte emendative all'esame. In particolare, in ordine all'emendamento 4.105, non segnalato nella relazione istruttoria, chiede che sia chiarita la non onerosità dello stesso, atteso che occorrerebbe una specifica relazione tecnica che certifichi che dall'emendamento non derivino effetti finanziari, considerato che, invece, in modo non lineare rispetto all'emendamento 2.101, lo stesso Governo esprime un parere contrario con il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Nel rilevare una disparità di trattamento nell'espressione dei pareri, che non risulta in linea con le prerogative e i compiti della Commissione bilancio in ordine al vaglio degli effetti finanziari, formula quindi osservazioni critiche sul ricorso all'articolo 81 della Costituzione in via del tutto strumentale da parte del Governo, insistendo per una rivalutazione del parere espresso dall'Esecutivo sulla proposta 2.101, su cui la relazione istruttoria si limitava a chiedere conferma che si potesse procedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come risultati inaccettabile che sull'emendamento 1.2, già approvato dalla Commissione di merito e ora ripresentato in Assemblea, nonostante le reiterate richieste, e trascorsi dieci giorni dalla sua approvazione, il Governo non abbia presentato alcuna analisi di stima né alcun elemento di quantificazione. Sottolinea che tale operato da parte dell'Esecutivo delinea un mancato rispetto del principio di leale collaborazione oltre che di equità nelle istruttorie sui profili finanziari. Critica quindi lo svilimento che ciò determina rispetto al ruolo della Commissione bilancio, per l'esame dei profili finanziari delle proposte e dei relativi impatti economici. Evidenzia inoltre come la riforma regolamentare del Senato, che prevede il parere della Commissione bilancio sui soli emendamenti approvati, risulta proprio volta a consentire di focalizzare gli impatti economici delle proposte approvate, per cui invita il Governo ad approfondire, anche con il necessario tempo istruttorio, i profili finanziari per la produzione di una relazione tecnica sull'emendamento in questione. Critica, in particolare, come in assenza di tale approfondimento risulti altresì svilito il lavoro svolto presso la Commissione in sede referente, poiché l'eventuale onerosità andrebbe stimata e quantificata, altrimenti profilandosi un uso strumentale dell'articolo 81 della Costituzione. Anche in ordine all'emendamento 2.101, non si comprende la ragione posta a base del parere contrario espresso dal Governo, ai sensi della richiamata norma costituzionale, mentre occorrerebbe una apposita relazione tecnica per approfondire il profilo della quantificazione e poter vagliare in modo effettivo gli impatti finanziari. Sottolinea, a tale riguardo, come la relazione istruttoria, in ordine alla proposta 2.101, si limitasse ad indicare la necessità di un chiarimento circa la possibilità di agire con le risorse previste a legislazione vigente, mentre l'Esecutivo, nell'espressione del parere, ha fatto un uso strumentale dell'articolo 81 della Costituzione, che svilisce lo stesso esame parlamentare.

La senatrice PIRRO (*M5S*), richiamando la quantificazione dei costi connessi al decreto-legge e i contenuti dell'articolo 5 del testo, sottolinea ancora una volta come sarebbe stata necessaria una quantificazione degli effetti finanziari della proposta 1.2 da parte degli uffici della Ragioneria generale dello Stato, considerato peraltro l'ampio numero di giorni che sono decorsi dall'avvenuta approvazione della proposta. A tale riguardo evidenzia come non possa essere addotta la motivazione dell'ingente quantità di istruttorie che interesserebbe il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché vi è un rispetto da garantire all'esame del Parlamento e in particolare agli emendamenti approvati in sede parlamentare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel concordare con le valutazioni della senatrice Pirro, osserva più in generale che, nell'esame del provvedimento in titolo, sono stati introdotti argomenti di discutibile pertinenza che avrebbero meritato ben altra discussione, mentre non è stato affrontato in modo compiuto il tema del diritto di voto dei cittadini fuori sede.

Prende comunque atto con rammarico dell'atteggiamento arrogante della maggioranza e del Governo, che in politica, peraltro, non rappresenta una posizione lungimirante.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2, precisa che gli oneri per lo svolgimento delle elezioni sono soggetti a dei limiti di spesa che la norma rinvia a un decreto. Tali limiti sono costruiti in relazione alla tipologia di elezioni da svolgere, e ovviamente l'onere complessivo delle elezioni si potrà sapere solo a fine anno, in base alle tornate elettorali che effettivamente verranno svolte. Come già rappresentato, la copertura dell'emendamento in questione non è assicurata dalle disponibilità del fondo, in relazione ai limiti di spesa previsti, di norma, in base alla tipologia di elezioni da svolgere.

In relazione agli altri emendamenti segnalati dai senatori dell'opposizione, ricorda che il termine di presentazione è scaduto alle 11 di questa mattina e quindi non vi è stato il tempo materiale, per la Ragioneria generale dello Stato, di verificarne gli effetti finanziari.

Alla luce della discussione e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, il presidente CALANDRINI illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.100 (già 1.0.3), 1.0.101 (già 1.0.8), 1.0.103, 1-ter.100, 1-ter.101, 1-ter.102, 1-ter.103, 1-ter.104, 1-ter.105, 1-ter.106, 1-ter.0.100, 1-ter.0.101, 2.101, 4.0.100 e 4.0.101.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4-*sexies*.0.100 (già 4.0.10).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, dopo aver richiamato le peculiarità della copertura finanziaria degli oneri correlati allo svolgimento delle elezioni, riconosciuti anche dalla rappresentante del Governo, ribadisce che sull'emendamento 1.2, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è evidentemente motivato da ragioni di carattere politico, in quanto non vi è stata la volontà di verificarne gli effetti finanziari da parte del Governo, il quale avrebbe avuto tutto il tempo per l'istruttoria tecnica e per l'eventuale correzione della quantificazione.

Prende atto poi della mancata risposta, da parte della Sottosegretaria, sulla propria richiesta di chiarimenti in ordine ai profili finanziari dell'emendamento 4.105.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la modifica dell'articolo 40 del Regolamento non configura un obbligo, a carico della Commissione bilancio, di assicurare la copertura *a posteriori* sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, altrimenti verrebbe sostanzialmente vanificato il proprio ruolo di verifica dei profili finanziari.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in dichiarazione di voto, ricorda che la materia elettorale è regolata, dal punto di vista finanziario, da affidamenti di carattere annuale, allo scopo di coprire tutte le emergenze occorrenti nel corso dell'anno. Ciò dimostra che sull'emendamento 1.2 il Governo ha compiuto una scelta di carattere politico, che conferma l'uso strumentale, aleatorio e incoerente del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come emerge dalla disparità di trattamento di emendamenti comparabili.

Nel ribadire, quindi, la richiesta di una diversa valutazione dell'emendamento in questione, annuncia il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda le precedenti fasi procedurali svolte e informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere di nulla osta sul testo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicata in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Tajani, mentre il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) quelli presentati dal senatore La Marca.

Il PRESIDENTE prende atto.

Accertata la presenza del numero legale è posto ai voti e approvato l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1, sui quali il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario Lucia ALBANO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.9 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario.

Il sottosegretario Lucia ALBANO si esprime in maniera conforme.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti da 2.1 a 2.6, sul quale il senatore NICITA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole, sono respinti.

Viene quindi messo in votazione l'articolo 2, che risulta approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Con separate votazioni sono respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi con il parere contrario di relatore e GOVERNO.

Il PRESIDENTE, prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, sottopone al Governo la necessità di compiere una verifica circa l'appropriatezza del riferimento normativo al paragrafo 5, articolo 21, del regolamento UE 651/2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in materia di condizioni per fruire delle agevolazioni. Si tratta di una disciplina modificata pressoché in contemporanea con l'approvazione presso la Camera dei deputati, che potrebbe rendere necessaria una modifica del testo, con ipotesi di rinvio per il definitivo esame alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Lucia ALBANO informa che il Governo ha preso atto della modifica alla disciplina legislativa citata e sollecita il relatore, con il quale si è già confrontata, a presentare uno specifico emendamento che proponga di modificare conseguentemente il testo.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione dell'emendamento in questione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), alla luce della modifica che verrà apportata e della possibilità che il provvedimento torni alla Camera dei deputati, chiede se sarà possibile sottoporre al relatore alcune proposte di incentivazione, di natura non onerosa, sulle quali trovare una convergenza politica.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare, sentito il relatore e il Governo, la proposta del senatore Nicita, fermo restando le votazioni già effettuate nel merito agli articoli 1 e 2.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

– e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pironcini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso

dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice ALOISIO (M5S) e il senatore CASTIELLO (M5S) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

(180) ZANETTIN. – *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. – *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddi-

sfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023-24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve – in base all'articolo 9 – le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a

riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perché

investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il

relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) *MARTI e altri.* – *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) *FAZZONE e altri.* – *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) *Ylenia ZAMBITO e altri.* – *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle « modalità di accesso ai corsi di area medica ».

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore,

fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessò che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi « testo unico ») in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta « *cancel culture* »), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio;

il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzio-

nale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee « attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti »;

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo;

valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;

ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante « Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica »;

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati;

tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera *vv*), siano soppresse le parole: « nell'ambito di un programma o nell'ambito di uno spot » e, alla lettera *eee*), dopo le parole: « in relazione a programmi » siano inserite le seguenti: « audiovisivi o radiofonici »;

2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;

3) all'articolo 35, comma 2, le parole: « Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità » siano sostituite con le seguenti: « Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico »;

4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;

5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: « Sui canali generalisti lineari » e, al comma 11, si sopprimano le parole: « e radiofonici »;

6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: « sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni, »;

7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:

a) al comma 1, dopo la parola: « produzione » si aggiungano le seguenti: « (comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di

opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta) » e le parole: « non inferiore al 12,5 per cento » siano sostituite con le seguenti: « non inferiore al 10 per cento » assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;

c) al comma 3, si sostituiscano le parole: « 3,5 per cento » con le seguenti: « 1,75 per cento »;

8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

a) al comma 2, lettera *b)*, si sostituiscano le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 16 per cento » assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) al comma 8, si sostituiscano le parole « di cui un quinto » con « di cui un decimo »;

c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;

9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 788, Petizione, n. 468**

G/788/2/7

VERSACE

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali »,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogista e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 3.0.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1014/2/8, pubblicato in allegato, e che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1014/3/8 (già emendamento 4.0.2) e G/1014/4/8 (già emendamento 4.0.6 (testo 2)), pubblicati in allegato.

Si passa dunque all'espressione dei pareri su tutti gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà

lettura. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.12 e 2.2, a condizione che siano riformulati nello stesso senso dell'emendamento 1.11.

Il parere sull'emendamento 2.6 (testo 2) è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere sugli emendamenti 2.7 e 2.8 resta contrario, mentre quello sugli emendamenti identici 2.9, 2.10 e 2.11 è favorevole.

La rappresentante del Governo chiede poi che restino accantonati gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, in quanto l'istruttoria non è ancora terminata.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.9, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 restano dunque accantonati.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 1.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), dopo avere aggiunto la firma agli emendamenti 1.12 e 2.2, presenta l'emendamento 1.12 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.11 (testo 2) e ritira l'emendamento 2.2.

Gli emendamenti identici 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

I senatori BASSO (*PD-IDP*) e Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) sottoscrivono l'emendamento 2.6 (testo 2) e presentano un testo 3, pubblicato in allegato, formulato nel senso proposto dal Governo.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ritira contestualmente l'emendamento 2.7.

L'emendamento 2.6 (testo 3) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), considerato il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento 2.8, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, su cui il parere è invece favorevole.

Gli emendamenti identici 2.8 (testo 2), 2.9, 2.10 e 2.11 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 4.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che, in attesa che si completi l'istruttoria sugli emendamenti accantonati, si passerà all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta la lettera con cui il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi e che il Governo ha sollecitato l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, essendo prossima la scadenza della delega.

Ricorda inoltre di avere provveduto nella seduta di ieri, in qualità di relatore, a presentare uno schema di parere favorevole con osservazioni, e che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato uno schema di parere alternativo.

Comunica quindi che, se non vi sono richieste di intervento in discussione, si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SIGISMONDI (*Fdl*) chiede che l'espressione del parere venga rinviata ad altra seduta, per poter effettuare degli approfondimenti.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) si associa alla richiesta del senatore Sigismondi.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del provvedimento ha avuto inizio più di due mesi fa e che era stato comunicato che oggi si sarebbe dovuto necessariamente procedere alla votazione del parere, considerato che la delega scadrà la prossima settimana e che il provvedimento, alla luce dei vari pareri espressi, deve essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Pur essendo impossibile, per i motivi suddetti, rinviare ad altra seduta, dichiara la sua disponibilità a disporre una sospensione della seduta per effettuare gli ultimi approfondimenti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) concorda con il Presidente, poiché era noto a tutti che oggi si sarebbe dovuto concludere l'esame, e, ritenendo singolare che sia la maggioranza a chiedere una proroga, dichiara la disponibilità del Gruppo Movimento 5 Stelle a votare sin da subito.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo è pronto ad esprimere il parere sull'emendamento 3.0.4, ricordando che, in caso di approvazione dello stesso, gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6 risulteranno preclusi.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.4, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura, chiarisce che il decreto ministeriale di cui al comma 4 potrà essere adottato una volta che saranno ultimati tutti i piani degli interventi.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione del Governo e presenta l'emendamento 3.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore BASSO (PD-IDP) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.0.6.

Il PRESIDENTE comunica che si è così esaurito l'esame degli emendamenti accantonati e che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana, una volta pervenuti i pareri delle Commissioni affari co-

stituzionali e bilancio sugli emendamenti approvati, e che in quella sede si procederà anche all'esame degli ordini del giorno e della proposta di coordinamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, specificando che esso differisce da quello presentato nella seduta di ieri unicamente per una variazione di una percentuale alla terzultima osservazione, relativa all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, con riferimento all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, sarebbe preferibile non modificare le parole « fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici », contrariamente a quanto previsto nello schema di parere del relatore, dove tali parole sono sostituite dalle seguenti « fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici ». Ciò non toglie che il Gruppo della Lega voterà comunque a favore dello schema di parere del relatore.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto, ma annuncia l'astensione del suo Gruppo che ritiene non condivisibili alcuni aspetti del provvedimento in esame e, in particolar modo, l'inserimento della « *cancel culture* » tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, che è formulato in termini troppo poco incisivi, contenendo semplici osservazioni e non condizioni, e che non tiene in sufficiente considerazione il ruolo dei produttori indipendenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in

votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso formulato in qualità di relatore, che risulta approvato, con la conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Basso, Irto, Fina, Verducci e Martella.

IN SEDE REDIGENTE

(363) ROMEO e altri. – Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

(Discussione e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*Fdi*) illustra il provvedimento in titolo, che detta disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Ai sensi dell'articolo 1, il provvedimento ha la finalità di definire un meccanismo di supporto economico e finanziario in favore dei parchi regionali, ad integrazione dell'attuale sistema di finanziamento degli stessi da parte delle regioni.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per i parchi regionali, destinato al finanziamento delle attività e delle misure contenute nel relativo piano di riparto, nonché delle misure incentivanti di cui all'articolo 3.

Il suddetto piano di riparto è inteso a: definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e le infrastrutture, anche al fine di garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap; individuare i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal *Green Deal* europeo e dalle nuove strategie europee per la biodiversità, e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'articolo 3 prevede la possibilità di individuare, nel rispetto della normativa europea, misure di sostegno e di incentivo degli investimenti ecocompatibili e ecosostenibili a favore di soggetti pubblici e privati, in territori o comuni ricadenti per almeno il 45 per cento all'interno di un parco regionale.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A nome del prescritto numero di senatori, la senatrice SIRONI (*M5S*) richiede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento la

rimessione in sede referente del disegno di legge n. 948, recante « *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette* », e del disegno di legge n. 363, recante « *Disposizioni a sostegno dei parchi regionali* ».

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta formulata dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109),

premesso che:

– la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

– la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;

– sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

– lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

– del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;

– delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4^a Commissione del Senato;

– del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

– del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– alla definizione di « telepromozione » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *vv*), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il « Testo unico »), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « o dall'emittente di radiodiffusione », che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole « o dall'emittente radiofonica » da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole « nell'ambito di un programma », in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole « o nell'ambito di uno spot », che non trovano rispondenza logica nel concetto di « telepromozione », che costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli « spot » e che quindi, per sua natura, non può essere collocata « nell'ambito di uno spot »;

– alla definizione di « autopromozione » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione « programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo », l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono « programmi audiovisivi o radiofonici », al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di « programma » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a « immagini animate », rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;

– all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità » con le seguenti: « Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico », al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla « diffusione di immagini », che non si presta a valutazioni di « conformità al vero », né

a rettifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole « fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici » con le seguenti « fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici »;

– all'articolo 1, comma 25, lettera *f*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole « e radiofonici », considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere europee non è applicabile ai servizi radiofonici;

– con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera *b*), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;

– all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;

– al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

– ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di pro-

mozione delle opere europee e delle osservazioni della 4^a Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;

– sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;

– con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 16 per cento;

– all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;

– all'articolo 67, comma 2, lettera *d*), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: « ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro », in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**

(al testo del decreto-legge)

G/1014/2/8 (già em. 3.0.11)

DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premesso che:

al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026,

impegna il Governo a istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato alla sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026.

G/1014/3/8 (già em. 4.0.2)

DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *gover-*

nance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premessi che:

fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammmodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* e al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

impegna il Governo a destinare risorse per ciascun anno 2024, 2025, 2026 per garantire l'ammmodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

G/1014/4/8 (già em. 4.0.6 testo 2)

SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla « *governance* » e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premessi che:

per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Veneto e Lombardia interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno-Calalzo;

rilevato che:

per contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito rfi per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti le regioni coinvolte di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla redazione di un programma strategico di investimenti finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale

e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articola in base ai seguenti punti: *a)* indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali; *b)* individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico; *c)* introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; *d)* terminare l'elettrificazione della linea belluno-calalzo per le olimpiadi invernali 2026; *e)* coinvolgere treni turistici italiani e fondazione fs per servizi speciali dedicati durante la stagione olimpica e para olimpica *f)* valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea tirano – bormio – e della linea calalzo – cortina; *g)* prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

a tal fine, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione e previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, la regione coinvolta presenta, altresì, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici,

impegna il Governo a sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni a redigere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un « Programma strategico di interventi » finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articola seguendo l'elenco dei punti di cui in premessa.

Art. 1.

1.11 (testo 2)

GARAVAGLIA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. »;

b) *alla rubrica sopprimere le parole:* « in ambito stradale ».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* « 3-bis. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* « commi 1 e 2 del presente decreto » *con le seguenti:* « commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto ».

1.12 (testo 2)

MISIANI, BASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. »;

b) *alla rubrica sopprimere le parole:* « in ambito stradale ».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* « 3-bis. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-bis, in relazione alle attività già svolte

dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* « commi 1 e 2 del presente decreto » *con le seguenti:* « commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto ».

Art. 2.

2.6 (testo 3) (Comitato legislazione)

VERSACE, MATERA, BASSO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.” ».

2.8 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « Autorità politica » *con le seguenti:* « Autorità di Governo ».

Art. 3.

3.0.4 (testo 2)

GARAVAGLIA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere

attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l’impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d’intesa con il Comitato organizzatore di cui all’articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all’evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l’equilibrio economico – finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l’occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell’evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all’avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano. »

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: « articoli 1, 2, 3 » aggiungere le seguenti: « , 3-bis ».

3.0.5 (testo 2)

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico – finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49,

commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano. »

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: « articoli 1, 2, 3 » aggiungere le seguenti: « , 3-bis ».

Art. 4.

4.9 (testo 2)

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « commi 1 e 2 del presente decreto », con le seguenti: « commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto ».*

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00891, osservando preliminarmente che la peronospora, causata dal patogeno *Plasmopara viticola*, è la malattia crittogamica più grave della vite poiché è in grado di attaccare tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli, causando ingenti danni. Precisa altresì che la peronospora è un fungo che colpisce da sempre le viti; nel corso della scorsa annata agraria 2023, a causa delle fortissime piogge che hanno caratterizzato la primavera, tale patogeno si è diffuso in maniera devastante in molte regioni italiane. L'attacco crittogamico ha inciso pesantemente sulla produzione di uva, con percentuali di danni spesso superiori al 50 per cento, con gravi ripercussioni economiche sulle aziende specializzate, e in particolare per quelle a conduzione biologica.

Rammenta quindi che, per affrontare questa emergenza, lo scorso agosto è stato emanato il decreto-legge n. 104 del 2023, che contempla misure specifiche di sostegno per le imprese viticole colpite dalla peronospora, mediante l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di

solidarietà nazionale portando lo stanziamento definitivo a oltre 7 milioni di euro. Riguardo ai tempi di emanazione del decreto per la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni per il ristoro delle aziende agricole colpite dalla recrudescenza di peronospora, fa presente che le istruttorie sono state svolte secondo le tempistiche più adeguate data l'emergenza in atto e che, comunque, non si può prescindere dalla preliminare raccolta delle dichiarazioni di produzione della vendemmia 2023, dalla quale calcolare la perdita produttiva rispetto ai valori medi ottenuti nel triennio precedente.

Informa indi che la proposta pervenuta dalla regione Puglia, così come quelle delle altre regioni, è stata integralmente accolta con decreto del 24 gennaio 2024, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento, pubblicato il 5 marzo 2024 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54. Riferisce pertanto che gli agricoltori danneggiati potranno presentare le istanze di aiuto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e che le domande saranno precompilate a cura dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la quale, una volta ricevute, potrà procedere con la propria istruttoria ed erogare le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate, dando priorità a quelle che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Evidenzia inoltre come il Ministero si sia molto impegnato per rafforzare gli strumenti assicurativi in favore degli agricoltori; occorre infatti avviare un nuovo percorso nella gestione dei rischi in agricoltura, con l'obiettivo di tutelare gli agricoltori, in maniera sempre più efficace, contro gli eventi catastrofali e di ridurre i costi delle polizze. Reputa indispensabile ampliare la base assicurativa e al contempo perseguire semplificazione e trasparenza dell'erogazione dei contributi pubblici. In proposito, segnala che già per la campagna assicurativa 2024 verrà proposta una polizza base catastrofale per tutti gli agricoltori, in sinergia con il « Fondo mutualistico nazionale Agri-Cat », e sarà sostenuta attraverso il Fondo di riassicurazione gestito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Al riguardo, tiene a precisare che si è intervenuti recuperando 230 milioni di euro.

Sottolinea poi che, oltre ai contributi in conto capitale fino al 70 per cento del valore della polizza, le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale prevedono anche la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei dipendenti. Afferma comunque che il Fondo di solidarietà nazionale rappresenta una soluzione parziale per garantire la continuità dell'attività imprenditoriale in caso di emergenza; pertanto è stata autorizzata una deroga, dal punto di vista normativo, che permette di usare, su un periodo biennale, le quantità di vino prodotto in modo da risolvere in parte il problema degli eccessi di stoccaggio. In dettaglio, per il biennio 2024-2025, vista anche la necessità di smaltire il vino in già-

cenza, viene permesso di utilizzare quello prodotto nell'anno precedente, purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate sia stato vendemmiato nell'annata 2023.

Ricorda altresì che, con l'ultima legge di bilancio, il Governo ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un nuovo Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per sostenere le imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili. Si tratta di risorse che il Ministero potrà attivare tempestivamente, attraverso una procedura snella ed efficace, al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per i settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. In conclusione, sottolinea che detto strumento integra le misure di gestione del rischio in agricoltura già esistenti tra le quali menziona, in particolare, le assicurazioni agevolate e il citato «Fondo Agricat», cui è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a 2,87 miliardi di euro, dei quali 1,28 miliardi di risorse unionali.

La senatrice NATURALE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta, ricordando di aver già presentato un altro atto di sindacato ispettivo a giugno del 2023 (l'interrogazione 3-00503), quando la situazione risultava al culmine della problematicità. Rimarca infatti la gravità della vicenda, al punto che in alcuni casi si è registrata una totale distruzione della produzione.

Ritiene pertanto che la risposta del Governo sia stata tardiva e che gli agricoltori dovranno nuovamente ripresentare la domanda e vedersi quantificato il danno. Ben vengano, comunque, le integrazioni del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, anche se le risorse non risultano cospicue. Si augura peraltro che possano essere incrementati anche gli stanziamenti per le assicurazioni, quali fondi alternativi a quelli per l'emergenza.

Preannuncia pertanto la presentazione di ulteriori proposte, in modo da venire incontro alle reali esigenze degli agricoltori e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il presidente DE CARLO ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella 1^a seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Poiché non vi sono interventi in sede di illustrazione delle proposte emendative, queste ultime si danno per illustrate.

Si passa all'espressione dei pareri del Rappresentante del Governo e del Relatore sugli emendamenti.

In sede di articolo 1, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sull'emendamento 1.1.

Poiché l'emendamento 1.1 è l'unico presentato all'articolo ed è di tenore soppressivo, il PRESIDENTE avverte che sarà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 1, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Verificato il prescritto numero legale, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 1, che è approvato.

In sede di articolo 2, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sulla proposta 2.1.

Poiché anche l'emendamento 2.1 è l'unico presentato all'articolo ed è di tenore soppressivo, il PRESIDENTE avverte che sarà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Il mantenimento dell'articolo 2 è posto ai voti ed è approvato.

In sede di articolo 3, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 3.1 e 3.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 3.

In sede di articolo 4, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 4.1 e 4.2, quest'ultima sottoscritta dal senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 4.

In sede di articolo 5, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) esprimono parere contrario sulle proposte 5.1 e 5.2.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 5.

In sede di articolo 6, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 6.

In sede di articolo 7, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 7.1, 7.2 e 7.3.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 7.

Con riferimento agli emendamenti presentati agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, il PRESIDENTE rileva che si tratta di proposte emendative, una per ciascun articolo, di tenore soppressivo. Pertanto sarà posto ai voti il mantenimento di ciascun articolo, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Il sottosegretario LA PIETRA e il relatore AMIDEI (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 12.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva il mantenimento degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Concluso l'esame delle proposte emendative, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando criticamente il carattere modesto del provvedimento in titolo, rispetto agli obiettivi prefissati. Tiene peraltro a precisare che la contrarietà attiene ai contenuti del disegno di legge e non certo all'idea di valorizzare la cucina italiana. Nel manifestare perciò pieno apprezzamento per l'arte culinaria, ritiene che essa non sia disciplinata in maniera dignitosa dal testo in esame.

La senatrice NATURALE (*M5S*) sottolinea che, a differenza del Gruppo del Partito Democratico, il proprio schieramento ha ritenuto inutile la presentazione di emendamenti rispetto ad un testo che giudica offensivo per la categoria. Afferma infatti che le modalità di riconoscimento, attraverso una medaglia di bronzo, risultano mortificanti per il comparto. Dichiarò quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 5, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE (COM(2023) 414 DEFINITIVO) E SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE (COM(2023) 415 DEFINITIVO)

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) comunica che è pervenuta la risposta della Commissione europea sulla risoluzione (*Doc. XVIII, n. 5*), approvata dalla 9^a Commissione il 21 novembre 2023, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale (*COM(2023) 414 definitivo*) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (*COM(2023) 415 definitivo*), sui quali aveva svolto la funzione di relatrice.

La Commissione europea ha anzitutto apprezzato che il Senato abbia deciso di analizzare le due proposte e abbia complessivamente espresso sostegno a entrambe.

Per quanto riguarda la proposta relativa alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, la Commissione europea ha preso atto dei suggerimenti del Senato in merito al numero di requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione e alla possibilità di includere nella normativa dell'Unione specie arboree attualmente disciplinate a livello nazionale. Ha preso atto anche della proposta di incentivare una pianificazione di lungo periodo dei fabbisogni e della produzione di materiale forestale di moltiplicazione.

Per quanto riguarda la richiesta del Senato di semplificare le norme e ridurre i requisiti obbligatori per il materiale forestale di moltiplicazione, la Commissione ha precisato che la proposta ha mantenuto i principi di base della normativa vigente e ha sottolineato l'importanza di una descrizione dettagliata delle caratteristiche del materiale forestale di moltiplicazione. Quanto all'inclusione di nuove specie arboree nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione, la Commissione europea ha puntualizzato che, poiché l'esame della proposta in seno al Parlamento

europeo e al Consiglio è in corso, gli Stati membri possono proporre ulteriori inclusioni.

La Commissione europea ha ringraziato il Senato per la proposta di trasformare il « piano di emergenza » in un « piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione » e ha reso noto che la posizione del Senato è stata trasmessa ai rappresentanti della Commissione nei negoziati dei colegislatori, Parlamento europeo e Consiglio, attualmente in corso.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore designato, senatore Cantalamessa, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Avverte quindi di aver designato come relatore il senatore Bergesio, fermo restando che era stata già svolta ieri la relazione illustrativa.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, tale fase procedurale viene dichiarata conclusa.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

In assenza di interventi per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1010

Art. 1.

1.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 3 a 12;

sopprimere il Titolo.

Art. 3.

3.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 4;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: « in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3 »;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: « uno per ciascuna » fino alla fine del comma;

all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « degli articoli 2, 3 e 4 » con le seguenti: « dell'articolo 2 ».

3.2

IRTO, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

« f-bis) panificazione;

f-ter) salumeria;

f-quater) gastronomia;

f-quinquies) produzione di olio di oliva;

f-sexies) produzione di vini e spumanti;

f-septies) produzione di pasta alimentare;

f-octies) produzione di pizze e focacce. ».

Art. 4.

4.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: « , 3 e 4 » con le seguenti: « e 3 ».

4.2

NICITA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) “Maestro per i sapori della Sicilia” ».

Art. 5.**5.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole:
« in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ».*

5.2

IRTO, FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere concluso un percorso formativo pluriennale, erogato da istituti di formazione professionale, da istituti tecnici superiori, licei o Università, nel settore di riferimento;

b) in deroga alla lettera a), avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento, derivante da attività d'impresa;

c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;

d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. ».

Art. 6.**6.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

6.2

IRTO, FRANCESCHELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.**

1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dalle associazioni di categoria al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:

a) documento d'identità;

b) codice fiscale;

c) *curriculum vitae*;

d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti. ».

6.3

IRTO, FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dalle associazioni di categoria al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

Art. 7.**7.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:**sopprimere l'articolo 8;**all'articolo 10, sopprimere i commi 2 e 3;**sopprimere l'articolo 11.*

7.2

IRTO, FRANCESCHELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 7.

1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

e) un rappresentante per ogni associazione di categoria comparativamente più rappresentativa di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.

3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

7.3

IRTO, FRANCESCHELLI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « un rappresentante », aggiungere le seguenti: « per ogni associazione di categoria comparativamente più rappresentativa ».

Art. 8.

8.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.

9.1

IRTO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Art. 10.

10.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Art. 11.

11.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.

12.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

176^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute diverse proposte di osservazione riferite allo schema in esame.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene in discussione generale, precisando di intendere riferirsi al contenuto delle proposte di osservazione trasmesse dal proprio Gruppo.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, sarebbe opportuno inserire nella definizione della condizione di disabilità l'espressione « del neurosviluppo ».

Relativamente all'articolo 3, concernente la modifica dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, la nuova definizione di « persona con disabilità » dovrebbe essere impiegata anche nel titolo della legge medesima.

Occorrerebbe quindi un'armonizzazione della normativa in materia di *caregiver* familiare, individuando interventi più ambiziosi, a tutela dei

diritti di tale figura, nonché un rafforzamento dell'inclusione della persona con disabilità in età scolare, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 66 del 2017, garantendo la centralità della persona in età evolutiva.

In ordine alla copertura finanziaria di cui all'articolo 34, andrebbe assicurato che l'utilizzo dei fondi relativi non pregiudichi attività o programmi già avviati a legislazione vigente e dunque appare opportuno un incremento delle risorse.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), nel dare conto a sua volta delle proposte di osservazione presentate dal suo Gruppo, rileva che l'accentramento presso l'INPS delle valutazioni di base e multidimensionale postula l'adozione di un piano di assunzioni di medici, il quale dovrebbe prevedere anche lo scorrimento delle graduatorie, il rafforzamento delle convenzioni fra le regioni e l'INPS, nonché l'individuazione delle case di comunità quale punto di riferimento per le persone con disabilità.

Con particolare riferimento agli articoli 2, 4 e 24, è necessario prevedere misure di inclusione specifiche per l'accesso all'istruzione e al lavoro.

Per quanto riguarda la composizione dell'unità di valutazione è opportuno prevedere, tra l'altro, la partecipazione del convivente, mentre la valutazione di base non può prescindere dalla partecipazione dell'assistente sociale.

Risulta poi essenziale che la disciplina relativa al progetto di vita garantisca la portabilità, allo scopo di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che decidono di spostare la residenza. Ugualmente occorre impedire la discriminazione della persona con disabilità che non accogliesse l'accomodamento ragionevole.

È inoltre da garantire la distinzione tra il percorso previsto dalla legge n. 227 del 2021 e le nuove disposizioni sulle persone anziane non autosufficienti, escludendo che il compimento dei 65 anni determini per la persona con disabilità un cambiamento di *status* e un abbandono del progetto di vita.

Infine, l'effettiva attuazione della disciplina proposta richiede risorse maggiori di quelle indicate, che appaiono sufficienti nella sola fase di sperimentazione.

Il presidente ZAFFINI rileva che le proposte di osservazione saranno oggetto della valutazione del relatore ai fini della predisposizione dello schema di parere. Dichiara quindi chiusa la discussione generale, non essendovi altre richieste di intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 13 marzo 2024

**Plenaria
41^a Seduta**

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

La seduta inizia alle ore 8,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024 »

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni nella regione Basilicata (allegata al resoconto) – che avranno luogo il 21 e 22 aprile 2024 –, è stato predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

Non facendosi osservazioni il seguito dell'esame è rinviato.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione

relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni nella regione Piemonte (allegata al resoconto) – che avranno luogo l'8 e 9 giugno 2024 –, è stato predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

Non facendosi osservazioni il seguito dell'esame è rinviato.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (allegata al resoconto) – che avranno luogo l'8 e 9 giugno 2024 –, è stato predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

Tale schema – che verrà trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la prevista consultazione – è aperto alle eventuali osservazioni da parte dei Gruppi, anche nella prospettiva di valutare l'introduzione di alcune possibili modifiche innovative.

Coglie inoltre l'occasione per evidenziare come l'individuazione dei soggetti politici, relativamente alla prima fase della campagna elettorale è stata oggetto di una prassi consolidata – ripresa nello schema di delibera all'esame – la quale si è sviluppata come applicazione dei principi di carattere generale individuati nella cosiddetta legge sulla *par condicio* n. 28 del 2000 che sembrano invece avere avuto una traduzione più letterale nelle disposizioni delle delibere adottate nelle consultazioni elettorali regionali.

Dopo un'osservazione da parte del senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), interviene il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) richiamando l'attenzione sul contratto di servizio 2023-2028 – oggetto del parere espresso dalla Commissione – nel quale si è dato risalto anche ai parametri qualitativi oltre che meramente quantitativi nella misurazione del pluralismo e nella corretta rappresentazione delle forze politiche. Al fine di tener conto di queste indicazioni, occorrerebbe valutare le necessarie modifiche da introdurre nello schema di delibera, anche in modo innovativo e tenendo conto delle previsioni contenute nella speculare delibera dell'Agcom. In

particolare ritiene che vi possa essere un rispetto formale sul piano quantitativo che però viene poi contraddetto dalla presenza delle forze politiche in diverse fasce orarie e di ascolto.

Inoltre, occorrerebbe che il servizio pubblico sottolineasse l'estrema rilevanza dell'appuntamento legato alle elezioni del Parlamento europeo, dandone evidenza in appositi spazi e contenitori.

Infine nella programmazione della comunicazione politica occorre evitare che le forze politiche numericamente meno consistenti risultino penalizzate.

La PRESIDENTE prende atto delle osservazioni puntuali svolte dal deputato Lupi, rilevando che la cosiddetta legge sulla *par condicio* necessita di aggiornamenti, anche per quanto concerne l'impiego dei *social* e delle piattaforme.

Non facendosi osservazioni il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, informa che una delegazione della Commissione si recherà a Bruxelles il 17 e 18 marzo prossimi per una serie di incontri con diversi soggetti istituzionali nonché per un sopralluogo presso la sede Rai di Bruxelles, con la finalità, in particolare, di svolgere un approfondimento sulla proposta di legge europea per la libertà dei *media* e sulla proposta di legge sull'intelligenza artificiale, attualmente all'esame degli Organi decisionali dell'Unione europea.

Comunica altresì il calendario dei lavori, evidenziando che nella prossima settimana verrà prevista una seduta per il seguito dell'esame dei tre schemi di delibera all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Infine, come concordato in precedenza, verrà richiesto ai vertici dell'Azienda l'acquisizione del Piano industriale 2024-2026, recentemente approvato dal Consiglio di amministrazione della Rai.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 76/601 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO 1

Schema di delibera recante: « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024. ».

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 41 del 19 febbraio 2024, sono stati convocati per i giorni 21 e 22 aprile 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Basilicata;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della Regione Basilicata promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 17 novembre 2016;

j) la legge regionale della Basilicata 20 agosto 2018, n. 20, recante « Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f*), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro-

gramma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Basilicata trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monito-

raggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n.28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconduci-

bili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, cia-

scuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7
(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Basilicata. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Schema di delibera recante: « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024. ».

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. ___ del ___, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Piemonte;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della Regione Piemonte promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 4 marzo 2005;

j) la legge regionale del Piemonte 19 luglio 2023, n. 12, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f*), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro-

gramma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, , purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Piemonte trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4 *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata di-

retta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di

evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre

e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7*(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Piemonte. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del ___, n. ___ di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « *Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* »;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021,

n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'ar-

articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di co-

municazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4 *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano

oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n.28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in-trasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali: confronti)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante

per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai tra-

smette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21:00 e le ore 23:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all’articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del consiglio d’amministrazione e dell’Amministratore Delegato della Rai)

1. Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Rai sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell’autonomia editoriale, prescrivono alle testate

interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 76/601)**

DE CRISTOFARO. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che,

da organi di stampa si apprende dell'invio di un messaggio nella *chat* di redazione con l'indicazione esplicita di non dare troppa copertura ai cortei contro la Rai, manifestazioni di cittadini che stanno interessando diverse sedi RAI per rivendicare e garantire la giusta informazione del conflitto Israele-Palestina.

Considerato che,

ostacolare la libertà di informazione, così come il diritto alla manifestazione del pensiero, significa contravvenire a quanto sancito dalla Costituzione e che inevitabilmente si viene a creare un clima di intimidazione diffusa che produce l'oscuramento di notizie di grande interesse pubblico;

Si chiede di sapere,

quali misure si intendano adottare per impedire che si faccia un uso puramente strumentale a scopo intimidatorio delle cariche pubbliche e dirigenziali;

quali misure vogliano intraprendere per affrontare tale drammatico problema e per garantire sia la sicurezza personale dei giornalisti impegnati nell'attività di cronaca sia il diritto dei cittadini di essere informati senza subire una censura imposta con la violenza e l'arbitrio.

(76/601)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La Testata Giornalistica Regionale, nelle sue articolazioni territoriali, ha seguito e dato notizie, servizi, immagini, foto e voci di ogni manifestazione – cortei e presidi –, non solo all'esterno delle sedi Rai ma anche lungo le vie delle città.

Diverse Redazioni delle sedi regionali sono state interessate da più di una manifestazione nel mese di febbraio. Si riporta di seguito l'elenco

dei Telegiornali Regionali, dei Giornali Radio Regionali, Siti Web, che hanno trasmesso iniziative per il cessate il fuoco in Palestina.

Tgr Lombardia

Tgr Piemonte

Tgr Veneto

Tgr Friuli-Venezia Giulia

Tgr Liguria

Tgr Bolzano

Tgr Emilia-Romagna

Tgr Toscana

Tgr Lazio

Tgr Abruzzo

Tgr Marche

Tgr Umbria

Tgr Campania

Tgr Puglia

Tgr Calabria

Tgr Sardegna

Tgr Sicilia (redazioni Palermo e Catania).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
SACCANI JOTTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza

Audizione, in videoconferenza, di Carlo Buzzi, professore del Master in previsione sociale presso il dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell'Università di Trento, e di Gianluca Castelnuovo, professore ordinario di psicologia clinica presso la facoltà di psicologia e direttore della Scuola di specializzazione in psicologia clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

(Svolgimento e conclusione)

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Carlo BUZZI, *professore del Master in previsione sociale presso il dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell'Università di Trento*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Gianluca CASTELNUOVO, *professore ordinario di psicologia clinica presso la facoltà di psicologia e direttore della Scuola di specializ-*

zazione in psicologia clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collegato in videoconferenza, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Michela DI BIASE (PD-IDP) alle quali replica Gianluca CASTELNUOVO, *professore ordinario di psicologia clinica presso la facoltà di psicologia e direttore della Scuola di specializzazione in psicologia clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.*

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, nel ringraziare per la partecipazione all'odierna seduta, chiede agli auditi di presentare memorie scritte sui temi oggetto dell'indagine, che saranno trasmesse ai componenti la Commissione. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione di Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Tommaso Edoardo FROSINI, *professore ordinario di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, l'onorevole Dario GIAGONI (*LEGA*), e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Tommaso Edoardo FROSINI, *professore ordinario di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo reso alla Commissione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

Audizione, in videoconferenza, di Gianmario Demuro, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che è presente all'odierna audizione, in collegamento da remoto, Gianmario Demuro, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari.

Gianmario DEMURO, *professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, l'onorevole Francesca GHIRRA (AVS) e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Gianmario DEMURO, *professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audito per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione che sarà presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sui lavori della Commissione

Francesca GHIRRA (AVS), chiede che la Commissione si riunisca la mattina del giovedì, essendo impossibilitata a partecipare alle sedute il mercoledì pomeriggio.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ritiene che tale esigenza sarà valutata nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Nicola Piacente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Nicola Piacente. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

(La Commissione concorda).

Nicola PIACENTE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Salvatore SALLEMI (*FdI*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), il deputato Andrea ORLANDO (*PD-IDP*).

Nicola PIACENTE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il Procuratore Piacente per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 13 marzo 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Vittorio PISANI, *Capo della Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Simona PETRUCCI (*FDI*) e Pietro LOREFICE (*M5S*), i

deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Dario IAIA (FDI) e Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Vittorio PISANI, *Capo della Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,40

Plenaria (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
MORRONE*

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva della Commissione prevede che la stessa possa redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, nonché con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi. A tal fine, comunica che, nell'ambito dei due fi-

loni di inchiesta già deliberati dalla Commissione, rispettivamente, sul sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale, anche con riferimento alla destinazione dei flussi extraregionali dei rifiuti e alla gestione illecita dei rifiuti, incluso il fenomeno dei roghi, e sui fatti relativi alla discarica di Riceci, situata nel territorio di Pesaro-Urbino, verranno individuati, secondo quanto convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, due commissari relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, per ciascun filone. Essi saranno incaricati di seguire, con l'ausilio dei consulenti a ciò assegnati, la predisposizione della bozza di relazione tematica riguardante il relativo filone d'inchiesta, riferendo poi alla Commissione in ordine all'andamento dei lavori. I rappresentanti dei gruppi sono stati invitati a far pervenire le loro indicazioni alla presidenza, in modo da poter avviare con speditezza l'attività redazionale volta alla predisposizione delle relazioni concernenti i suddetti filoni d'inchiesta.

Comunica, inoltre, che, in vista della prossima riunione dei Ministri dei Paesi aderenti al G7 in materia di clima, energia e ambiente, prevista a Torino dal 28 al 30 aprile prossimo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé conclusa ha convenuto sulla opportunità che una delegazione della Commissione sia accreditata alla delegazione italiana presente al suddetto evento, al fine di partecipare alle attività formative, di discussione e confronto previste in tale occasione, con particolare riferimento alle materie oggetto di interesse e studio da parte della Commissione. A tale riguardo, la presidenza avvierà gli opportuni contatti con gli uffici del Ministero competente al fine di predisporre le relative comunicazioni e porre in essere le misure necessarie per ottenere il sopraccitato accreditamento. Sarà inoltre verificata, secondo quanto convenuto nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la possibilità di ottenere uno spazio riservato alla Commissione per l'organizzazione di un evento che preveda la discussione di tematiche rientranti nelle competenze della Commissione stessa.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, all'esito della riunione testé conclusasi, ha convenuto di procedere, nell'ambito del filone di inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento alla discarica di Malagrotta, anche alla luce delle audizioni fin qui condotte, a fare richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di acquisizione della documentazione relativa alle indagini aventi ad oggetto la citata discarica, incluse eventuali informative conclusive di PG, provvedimenti di sequestro e di nomina di amministratori giudiziari e loro relazioni periodiche, nonché gli eventuali provvedimenti definitivi dei procedimenti penali in questione. Ciò, anche con particolare riferimento agli incendi degli impianti TMB1 e TMB2.

Ricorda, inoltre, che nell'ambito del filone di inchiesta riguardante la discarica di Riceci, conformemente a quanto già convenuto in sede di

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata presentata alla procura di Urbino richiesta di acquisizione di copia della documentazione contenuta nei fascicoli di indagine riguardanti la discarica di Riceci e la società Aurora s.r.l.. A tale proposito, comunica che, con lettera indirizzata alla presidenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ha comunicato che i procedimenti relativi alla realizzazione della discarica di Riceci sono stati trasmessi per competenza alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. Segnala, in tal senso, di avere già provveduto a trasmettere analoga richiesta di acquisizione documentale alla suddetta procura e che sarà cura della presidenza dar conto degli esiti di tale richiesta in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non appena ricevuta risposta dalla procura di Pesaro.

Infine, comunica che è giunto il nulla osta, da parte del Presidente di IREN S.p.A., per la collaborazione con la Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Alfredo De Girolamo, esperto economico e ambientale.

Interviene per una precisazione il senatore Pietro LOREFICE (*M5S*).

Jacopo MORRONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 13 marzo 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9